

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 18 **del mese di** Maggio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vice presidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Pasi Guido	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Sedioli Giovanni	Assessore
10) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: REG. CE 1698/2005 - PSR 2007-2013. APPROVAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI MISURE 124 E 133 E PROGRAMMA OPERATIVO "PROGETTI DI FILIERA".

Cod.documento GPG/2009/686

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/686

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione allegata quale parte integrante alla propria deliberazione n. 2415 del 28 dicembre 2008, risultante dall'approvazione disposta dalla Commissione europea con Decisione C(2007)4161 del 12 settembre 2007 e dalla successiva comunicazione della Commissione medesima in data 13 ottobre 2008 prot. n. AGRI D/24578;

Vista, altresì, la nuova formulazione del suddetto Programma quale risulta dalle modifiche proposte da questa Regione con la predetta deliberazione n. 2415/2008 ed acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2008/0309322 di protocollo in data 23 dicembre 2008 ed approvata dalla Commissione con comunicazione in data 15 aprile 2009 prot ARES (2009) 68758, alla cui formalizzazione si provvede con separato atto;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 1441 in data 1 ottobre 2007 con la quale sono state definite l'articolazione della spesa pubblica per Asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- n. 1559 in data 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;

Visti, inoltre, l'allegato 4 "Articolazione spesa pubblica per Asse - Risorse libere e spese transitorie (trascinamenti ed overbooking" e l'allegato 6 "Obiettivi finanziari, impegni e spese, per anno e cumulati, per singolo territorio provinciale" alla propria deliberazione n. 101 in data 28 gennaio 2008 con la quale sono state apportate modifiche alle citate deliberazioni n. 1439/2007 e 1559/2007;

Richiamati i contenuti dell'Asse 1 quali definiti al capitolo 5.3.1 del PSR;

Dato atto:

- che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure e dell'approccio di filiera sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo regionale d'Asse finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie individuate nel PSR con riferimento a ciascuna Misura;
- che per esigenze tecniche connesse alle differenti modalità e tempistiche che caratterizzano le singole Misure si è optato per un'approvazione del Programma Operativo dell'Asse 1 in più stralci;
- che la presente deliberazione è finalizzata all'attivazione delle Misure 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale" e della Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" - che hanno entrambe natura di azioni trasversali e di sistema nell'ambito dell'approccio di filiera - nonché ad approvare il Programma Operativo che pone in attuazione i "progetti di filiera";

Atteso che, per le suddette Misure e per l'approccio riguardante i "progetti di filiera", il P.S.R. prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto i relativi Programmi Operativi - oggetto delle presente deliberazione - costituiscono al contempo avvisi pubblici per la presentazione di istanze d'aiuto;

Ritenuto, inoltre, in funzione della più efficiente gestione dei relativi procedimenti amministrativi, che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nei Programmi Operativi qui approvati ed eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura;

Visti infine:

- il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008;
- la propria deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, con la quale, nel dare attuazione al predetto Decreto Ministeriale per alcune Misure comprese negli Assi 1 e 2, si è fra l'altro stabilito, per le Misure ancora da attuare, di provvedere in merito contestualmente all'approvazione dei relativi Programmi Operativi (punto 4) del dispositivo);

Ritenuto pertanto necessario, nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1006/2008, definire in appositi allegati ai Programmi Operativi delle Misure 124 e 133 - oggetto del presente atto - le riduzioni ed esclusioni applicabili nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati da ciascuna Misura;

Dato atto che in relazione agli esiti dell'istruttoria sui progetti di filiera e con riferimento ai fabbisogni evidenziati per le singole operazioni/interventi afferenti le diverse Misure/Azioni si provvederà - nelle forme stabilite dalla normativa comunitaria sullo sviluppo rurale - agli eventuali adeguamenti alla tabella finanziaria contenuta nel P.S.R. 2007-2013;

Viste, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare, quale ultimo stralcio del Programma Operativo dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale":
 - a) il Programma Operativo della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale", nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, comprensivo della definizione delle riduzioni ed esclusioni applicabili nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dalla Misura qui considerata, in attuazione del DM 1205 del 20 marzo 2008;
 - b) il Programma Operativo della Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare", nella formulazione di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, comprensivo della definizione delle riduzioni ed esclusioni applicabili nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in relazione

ai benefici attivati dalla Misura qui considerata, in attuazione del DM 1205 del 20 marzo 2008;

- c) il Programma Operativo d'Asse "Progetti di filiera", nella formulazione di cui all'Allegato 3 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che i Programmi Operativi di cui al precedente punto 2) costituiscono al contempo avvisi pubblici per la presentazione di istanze d'aiuto;
- 4) di dare, inoltre, che - in relazione agli esiti dell'istruttoria sui progetti di filiera e con riferimento ai fabbisogni evidenziati per le singole operazioni/interventi afferenti le diverse Misure/Azioni - si provvederà nelle forme stabilite dalla normativa comunitaria sullo sviluppo rurale agli eventuali adeguamenti alla tabella finanziaria contenuta nel P.S.R. 2007-2013;
- 5) di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione dei relativi procedimenti amministrativi, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nei Programmi Operativi qui approvati ed eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura;
- 6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 124 'Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché forestale'

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 20 - lett. b), iv, e art. 29
- Reg. (CE) n. 1974/2006, art. 20
- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 nella formulazione risultante dalle modifiche proposte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2415 del 28 dicembre 2008 ed approvate dalla Commissione europea (comunicazione in data 15 aprile 2009 prot ARES (2009) 68758)

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI

Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, affiancato alla programmazione e alla definizione di rapporti economici coerenti fra soggetti interessati costituisce strumento indispensabile di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

La Misura concede un sostegno per la realizzazione di forme contrattuali che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti della filiera e siano finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale.

La Misura risponde in via prioritaria anche all'obiettivo trasversale di consolidare e accrescere l'integrazione di filiera e l'agricoltura contrattualizzata, quale chiave di sviluppo di competitività in un'ottica di maggior orientamento al mercato.

Altra finalità della Misura, in considerazione del fatto che una delle cause principali della perdita di competitività del comparto agricolo regionale è l'aumento del costo dei fattori di produzione, è rispondere direttamente alle priorità di riduzione dei costi energetici per le imprese e di diversificazione verso produzioni non alimentari oltre a supportare lo sviluppo di processi e tecnologie a basso impatto ambientale, favorendo uno sviluppo sostenibile dell'attività agricola ed agroindustriale.

Queste finalità sono articolate nei seguenti obiettivi operativi:

- promuovere il miglioramento dei processi logistici ed organizzativi;
- promuovere la progettazione di nuovi prodotti/processi;
- promuovere la cooperazione per la creazione di nuovi sbocchi di mercato e per la definizione o riorganizzazione di canali commerciali sia rivolti al mercato interno che a quello extra comunitario;
- promuovere il miglioramento della concentrazione del prodotto e della sua programmazione al fine di meglio rispondere alle richieste di mercato;
- promuovere il miglioramento delle performance ambientali dei processi produttivi.

Gli obiettivi previsti dovranno essere strettamente coerenti con le finalità del "progetto di filiera" in cui il progetto si inserisce.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Misura si concretizza nell'erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo, compresi prototipi.

Per attività di sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati di ricerca in un piano, progetto o un disegno per prodotti, processi o servizi nuovi e/o modificati, prima dell'immissione sul mercato.

I progetti devono riguardare:

- sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell'offerta;
- sviluppo di tecnologie innovative di processo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed i collaudi di prototipi;
- analisi di fattibilità per lo sviluppo di prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale;
- sperimentazione e introduzione di procedure innovative finalizzate alla sicurezza alimentare e del lavoro e al miglioramento dell'efficienza ambientale ed energetica.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Presentazione della domanda di aiuto

Coerentemente con la strategia individuata per l'Asse 1, la Misura può essere realizzata esclusivamente all'interno di un "progetto di filiera".

Pertanto, le modalità ed i tempi di presentazione della domanda di aiuto sono disciplinati all'interno del Programma Operativo "Progetti di filiera", approvato contestualmente al presente Programma Operativo di Misura.

Le domande dovranno essere corredate dal progetto redatto secondo il modello apposito e avvalendosi delle indicazioni fornite (allegati A e B al presente Programma), debitamente sottoscritto dal soggetto che presenta la domanda di aiuto e dal responsabile tecnico-scientifico e supportato dalla documentazione di seguito prevista:

- a) nel caso di acquisizione di beni materiali (costruzione di prototipi) non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario

fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, al netto di IVA, è ammessa la presentazione di un unico preventivo idoneamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta supportata da dichiarazione redatta da un tecnico qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto;

- b) nel caso di investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

2. BENEFICIARI

Il contributo è accordato a soggetti economici che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato afferenti i settori elencati al successivo **paragrafo 3**, che detengano il prodotto stesso almeno in una di tali fasi e che partecipino a un accordo di filiera in qualità di "beneficiari diretti".

Tutti i soggetti richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

3. SETTORI DI INTERVENTO E SPECIFICHE ESCLUSIONI

I settori cui devono essere ricondotti i progetti risultano dalle scelte individuate nella strategia dell'Asse e possono riguardare:

- Cereali, oleoproteaginose, ortofrutta fresca compresa la patata, ortofrutta trasformata compresa la patata, vitivinicolo, sementi, forestazione produttiva, foraggere, carni bovine, carni suine, carni avicole, latte alimentare e latticini freschi, formaggi stagionati a denominazione di origine protetta, uova;

- Olio d'oliva, florovivaismo, vivaismo frutticolo, aceto balsamico, ovicaprini, cunicoli, api, bufalini, equidi.

E' inoltre previsto un raggruppamento trasversale a tutti i settori/comparti riservato a progetti rivolti esclusivamente a prodotti biologici, certificati tali ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

Ciascun progetto dovrà svilupparsi nell'ambito di un unico settore/comparto fra quelli precedentemente riportati.

Non saranno considerate ammissibili proposte riferite a prodotti afferenti a più settori/comparti ad eccezione:

- dei settori vivaistici e sementiero, che potranno essere inseriti anche nell'ambito delle altre filiere vegetali cui sono collegati;
- del raggruppamento - trasversale a tutti i settori/comparti - riservato a progetti rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il progetto deve interessare i segmenti della filiera e coinvolgere obbligatoriamente la fase della produzione agricola di base (imprese agricole).

Nella realizzazione del progetto il richiedente deve obbligatoriamente avvalersi di soggetti pubblici e/o privati impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre-competitiva, quali:

- università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- società, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale di carattere pre-competitivo e dell'innovazione tecnologica. Il possesso dei necessari requisiti sarà accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:
 - delle finalità statutarie e dell'organizzazione aziendale;
 - delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nel settore al quale afferisce il progetto di cui si assume la responsabilità tecnico-scientifica;
 - della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate.

La fase di esecuzione del progetto può richiedere l'apporto operativo degli altri soggetti partecipanti all'accordo di filiera di seguito richiamati:

- a) imprese agricole in forma singola;
- b) imprese agricole in forma associata;
- c) cooperative agricole e loro consorzi;

- d) imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- e) Organizzazioni di produttori riconosciute in base al Reg. 2200/96 e successive modifiche per il settore ortofrutticolo, al D.Lgs 102/2005 per gli altri settori e alla normativa della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto deve riguardare esclusivamente operazioni preliminari pre-competitive che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati attraverso la sua realizzazione.

Rientrano tra le operazioni preliminari lo sviluppo ed il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi, tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Non saranno considerati ammissibili progetti avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il richiedente è tenuto ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Ulteriori condizioni specifiche settoriali

Nell'ambito del settore latte alimentare e latticini freschi e del settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE

Il progetto deve:

- interessare uno dei settori precedentemente indicati;
- essere supportato da un'adeguata analisi organizzativa;
- essere finalizzato alla realizzazione di una o più delle seguenti azioni:
 - creazione di nuovi sbocchi commerciali per specifici prodotti/produzioni;
 - sviluppo di nuovi prodotti/produzioni;
 - sviluppo di nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi.

6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale¹, ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C323/01 del 30 dicembre 2006);
- b) interventi connessi all'utilizzo diffuso a fini produttivi e commerciali delle nuove tecnologie/dei nuovi prodotti sviluppati;
- c) interventi non coerenti con gli obiettivi della Misura.

7. VOCI DI SPESA E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute dal "beneficiario diretto" dopo la presentazione della domanda relative alle voci di seguito indicate ed in base ai criteri esplicitati:

- a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'impresa in fase pre-competitiva;
- b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi di beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica;
- c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
- d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
- e) acquisto brevetti e licenze;
- f) acquisizione di *know-how*²;
- g) acquisto di software;

¹ Per ricerca fondamentale la Commissione intende lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di alla lettera g).

² Il termine inglese *know how* (letteralmente "sapere come") identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa. Il termine *know how* si collega al termine *saper fare* e rimanda alle competenze che si applicano nello svolgimento dei vari compiti lavorativi e che si basano sull'esperienza. Il *know how* che l'impresa possiede e riesce a gestire rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore all'impresa stessa e sui quali si fondano le sue performance ed il suo eventuale vantaggio competitivo.

- h) test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
- i) costi inerenti la costruzione prototipi.

Con riferimento alle voci di cui alle lettere b) - c) e d) sono ammesse le spese riferite al personale del soggetto pubblico/privato impegnato nel campo della ricerca e sperimentazione pre-competitiva di cui al precedente **paragrafo 4** “Condizioni di ammissibilità” nei limiti di seguito definiti:

Personale dipendente

Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato impegnato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, come appresso indicato:

Costo Giornata Lavorata = Stipendio Lordo Annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) / N. Giornate Lavorative Annuo

Costo Ammissibile = Costo Giornata Lavorata x N. Giornate Attribuite Progetto

Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale a contratto impegnato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero previsto nel contratto. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Costo Giornata Lavorata = Stipendio Lordo Annuo (o Frazione di anno) + Oneri Sociali a carico di Ente / N. Giornate Lavorative in un Anno o frazione di Anno

Costo Ammissibile = Costo Giornata Lavorata x N. Giornate Attribuite Progetto

Per il personale – dipendente e a contratto - impegnato nel progetto sono ammissibili spese di viaggio/vitto/alloggio nella percentuale massima complessiva dell'1% della spesa totale ammissibile per il personale.

Con riferimento alle voci di cui alle lettere a) – e) – f) – g) – h) ed i) sono ammesse le spese sostenute direttamente dal “beneficiario diretto” per l'acquisizione di beni materiali/immateriali quali:

- strumenti e attrezzature (macchine agricole, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche etc.) impiegate nella realizzazione del progetto. La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto;
- materiali d'uso e forniture quali materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico, reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto;
- creazione di prototipi e realizzazione di test e collaudi.

I progetti presentati devono indicare i costi, stimati in via presuntiva, con riferimento esplicito alle voci di spesa ammissibile precedentemente definite.

Non sono comunque ammissibili:

- spese di promozione dell'immagine del "beneficiario diretto" (es.: pranzi, viaggi promozionali, ecc.).
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati e eventuali relativi oneri;
- acquisto/locazione di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzioni di strutture;
- acquisto di attrezzature non strettamente funzionali al progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese amministrative, compreso costi di personale utilizzato per tali attività, e relativi oneri fiscali e previdenziali a carico del "beneficiario diretto";
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dal "beneficiario diretto" per il finanziamento del progetto;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese generali.

Non sono in ogni caso ammesse spese relative all'apporto operativo del soggetto "beneficiario diretto" (in termini di mancato reddito, prestazione di manodopera, etc.) nonché degli altri soggetti partecipanti all'accordo di filiera nella fase di esecuzione del progetto in qualunque forma reso.

8. INTENSITA' DEGLI AIUTI

In considerazione del fatto che la Misura si attiva esclusivamente per prodotti indicati nell'Allegato I del Trattato, l'intensità dell'aiuto - differenziata a seconda della tipologia di spesa - è fissata nei seguenti valori percentuali:

- **70%** della spesa ritenuta ammissibile per le seguenti voci indicate al precedente **paragrafo 7** "Voci di spesa e criteri di ammissibilità":
 - a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'impresa in fase pre-competitiva;
 - b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica;
 - c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;

- d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
 - h) test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
 - i) costi inerenti la costruzione prototipi.
- **40%** della spesa ritenuta ammissibile per le seguenti voci indicate al precedente **paragrafo 7** “Voci di spesa e criteri di ammissibilità”:
 - e) acquisto brevetti e licenze;
 - f) acquisizione di know-how;
 - g) acquisto di software.

9. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 50.000,00 ed un importo massimo di spesa ammissibile di € 300.000,00.

10. MODALITA' TEMPI DI ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

In relazione a quanto previsto nel Programma Operativo “Progetti di filiera”, compete al Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura l'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio – in qualità di Responsabile del procedimento – individua quattro collaboratori del Servizio che provvederanno, sotto il suo coordinamento, all'esame delle domande, del progetto, della documentazione di supporto e della spesa prevista, sintetizzando gli esiti dell'attività svolta in appositi verbali e in un verbale conclusivo. Il Responsabile del Servizio - sulla base dell'istruttoria compiuta - assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta al Servizio l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze su un campione di almeno il 5% delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti **entro 15 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi di priorità.

La tempistica dell'istruttoria è quella definita nel Programma Operativo "Progetti di filiera" approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

Il Responsabile del procedimento trasmette al Servizio Aiuti alle imprese l'atto formale di approvazione degli esiti dell'istruttoria compiuta ai fini della successiva fase di valutazione dei progetti **entro il 15 febbraio 2010**.

La valutazione del progetto è effettuata dallo specifico Gruppo di valutazione previsto per l'attribuzione dei punteggi relativi ai "progetti di filiera" secondo i criteri e le modalità stabilite nel Programma Operativo "Progetti di filiera".

Valutazione dei progetti ritenuti ammissibili

In sede di valutazione del "progetto di filiera", qualora il progetto medesimo comprenda la realizzazione di operazioni/interventi a valere sulla Misura 124 oggetto del presente Programma, si procede all'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di seguito riportati che concorre alla valutazione complessiva del "progetto di filiera":

CRITERIO DI SELEZIONE	CARATTERISTICHE	PUNTI
Validità tecnico-scientifica	Innovatività e non ripetitività	2
	Economicità dell'impianto organizzativo	2
	Adeguatezza tecnico-scientifica del progetto	2
	Descrizione degli obiettivi e dei prodotti attesi	1
	Completezza delle informazioni tecnico-scientifiche	1
Totale punteggio massimo per il criterio		8
Coerenza del progetto presentato con gli obiettivi del progetto di filiera in cui si inserisce	Conformità degli obiettivi specifici del progetto agli obiettivi del progetto di filiera	6
	Capacità dei risultati ottenuti dal progetto di rispondere alle criticità che il progetto di filiera intende affrontare	6
Totale punteggio massimo per il criterio		12
Efficienza ed impatto socio-economico	Analisi economica dei risultati del progetto sulla filiera	1
	Analisi dell'impatto socio-economico (es. reddito/occupazione/ambiente)	3
	Ricaduta dell'innovazione cui il progetto è finalizzato sui prodotti e/o processi produttivi della filiera coinvolta	2
Totale punteggio massimo per il criterio		6
Gestione del progetto e congruità	Strumenti di qualità e per il monitoraggio del progetto	2
	Completezza delle informazioni ai fini del giudizio di congruità economica	2
Totale punteggio massimo per il criterio		4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		30

Il punteggio complessivamente attribuito al progetto sulla Misura 124 è riparametrato in relazione al criterio di cui al **punto b.11) del paragrafo 15** "Criteri di priorità" del Programma Operativo "Progetti di filiera".

Ove il progetto non raggiunga la soglia di 15 punti non ottiene alcun punteggio a valere sul criterio di cui al citato **punto b.11)** del **paragrafo 15** “Criteri di priorità” del Programma Operativo “Progetti di filiera”.

11. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Per quanto concerne il finanziamento dei progetti a valere sulla Misura 124 si rimanda a quanto previsto nel Programma Operativo “Progetti di filiera”.

12. TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI E PROROGHE

Lo sviluppo temporale dei progetti può avere una durata massima di **18 mesi** calcolata a partire dalla data dell’atto di concessione del contributo.

Su motivata richiesta del beneficiario presentata almeno **30 giorni** prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga non superiore a **180 giorni**.

Il mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione del progetto comporta la revoca del contributo concesso.

13. VARIANTI

La richiesta di variante deve essere preventivamente presentata all’Amministrazione regionale e, in ogni caso, tassativamente entro e non oltre **60 giorni** antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto, fermi restando gli obiettivi del progetto, l’importo della spesa ammessa a contributo ed il termine per la realizzazione.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti al progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile il progetto ed in particolare:

- modifiche sostanziali tecniche ed economiche delle azioni approvate;
- modifica della tipologia delle azioni approvate.

La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal soggetto beneficiario, deve essere corredata di una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto e deve contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione.

L’Amministrazione regionale, entro un termine massimo di **30 giorni** dal ricevimento della richiesta, può autorizzare la variante, a condizione che la nuova articolazione non alteri le finalità originarie del progetto e non incida sul “progetto di filiera”.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

14. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata una rendicontazione tecnico-finanziaria - sottoscritta dal legale rappresentante del “beneficiario diretto” e redatta utilizzando lo specifico modulo (allegato C) al presente Programma Operativo di Misura – da presentare entro **60 giorni** successivi alla scadenza del termine fissato per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione è supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate e ritenute ammissibili in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento coerentemente con quanto previsto nel documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dal MiPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti). Per le spese afferenti quote di ammortamento occorre produrre documentazione attestante l'iscrizione della voce di spesa nelle immobilizzazioni materiali (libro cespiti);
- per le spese riferite **alle voci di cui alle lettere b) - c) e d) del precedente paragrafo 7**: prospetto analitico, su base nominativa, sottoscritto dal responsabile amministrativo del soggetto pubblico/privato cui compete la responsabilità tecnico/scientifica del progetto, che attesti costo giornaliero e numero di giorni di impiego nelle attività di progetto, nonché il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a contributo in sede di istruttoria a consuntivo è necessario:

- che rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- che sia sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale;
- che le fatture e/o gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.

Per quanto attiene alla liquidazione ed erogazione del contributo spettante si rimanda alle specifiche disposizioni del **paragrafo 22** del Programma Operativo “Progetti di filiera” approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al **paragrafo 10** afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare:
 - che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
 - che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco a campione "*in itinere*" prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "*ex post*" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, del Reg. (CE) 1975/2006.

I beneficiari diretti sono tenuti al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo.

I beneficiari hanno inoltre l'impegno di conservare per almeno 5 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento i prototipi realizzati, la relazione tecnica conclusiva, gli studi e le analisi organizzative nonché gli altri prodotti eventualmente ottenuti con la realizzazione del progetto.

17. REVOCHE E SANZIONI

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca dei contributi concessi, anche se già erogati, qualora:

- a. non rispetti gli obblighi imposti;
- b. fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c. non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Giancarlo Cargioli, Responsabile del Servizio Sviluppo del Sistema Agroalimentare – Direzione Generale Agricoltura – Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza, nonché alle disposizioni contenute nel Programma Operativo "Progetti di filiera".

per gli aspetti tecnici:	Patrizia Alberti Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna Tel.: +39.051.5274296 - Fax: +39.051.5274524
per gli aspetti amministrativi:	Francesco Golinelli Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna Tel.: +39.051.5274367 - Fax: +39.051.5274524
per tutti gli aspetti di competenza del Responsabile del procedimento:	Giancarlo Cargioli - Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna Tel.: +39.051.5274843 - Fax: +39.051.5274524

SCHEMA DI REDAZIONE DEL PROGETTO

Progetto: _____

Presentato da: _____

Legale Rappresentante di: _____

Sede: _____

P. IVA: e C.F: _____

Numero di iscrizione all'anagrafe: _____

Settore/Filiera: _____

Responsabilità tecnico/scientifica: *(indicare l'organismo, la sede, codice fiscale o partita IVA)*

Tecnico referente e responsabile scientifico (nome, cognome, Codice fiscale)

Data inizio attività	Data fine attività

Aiuto richiesto:

Voci di spesa	Spesa prevista	Aiuto richiesto	Valore percentuale*
1.			
2.			
...			
Totale aiuto richiesto			

* indicare se l'aiuto richiesto è al 70% o al 40%

OBIETTIVI E FINALITA'

Descrivere gli obiettivi del progetto e gli sviluppi che propone, specificando:

- obiettivi
- sintesi dello stato dell'arte della ricerca nel settore considerato
- coerenza con il progetto di filiera cui afferisce il progetto

COLLEGAMENTI ED INTEGRAZIONI

Specificare i segmenti della filiera coinvolti

Descrivere gli eventuali collegamenti con altri progetti e/o attività di ricerca

AUTOCONTROLLO E PROCEDURE DI QUALITA'

Descrivere le procedure (indicando le metodologie applicate) con cui l'organismo che ha la responsabilità tecnico/scientifica effettua il coordinamento del progetto e applica le politiche di controllo di qualità all'interno del progetto medesimo

Devono essere fissati almeno due momenti di verifica

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO

- Individuazione quali/quantitativa dei soggetti che traggono vantaggio dai risultati del progetto
- Descrizione e quantificazione degli effetti sulla filiera dell'applicazione dei risultati sotto il profilo produttivo, sociale e/o ambientale
- Descrizione dei parametri e della metodologia utilizzati per valutare vantaggi e ricadute

CONTENUTO DEL PROGETTO

(da ripetere per tutte le azioni di cui si compone il progetto)

AZIONE n. _____

DESCRIZIONE:

TEMPI/FASI E SOGGETTI COINVOLTI: _____

DETTAGLI TECNICI: _____

COSTO TOTALE DELL'AZIONE:

Durata	Descrizione	Costo totale	Aiuto richiesto
Totale			

PRODOTTI E PIANO DI UTILIZZAZIONE

Descrizione dei risultati attesi:

RIEPILOGO SPESE PREVISTE E AIUTO RICHIESTO

indicare separatamente:

ATTIVITA' AL 70% DI AIUTO

Categorie di spesa	Descrizione	Euro
Totale		

ATTIVITA' AL 40% DI AIUTO

Categorie di spesa	Descrizione	Euro
Totale		

Elenco e ruolo del personale impiegato dall'Organismo che ha la responsabilità scientifica del progetto:

Nominativo	Ruolo

Allegare la seguente documentazione:

Scheda d'impresa del beneficiario e del soggetto esecutore del progetto di ricerca contenente:

- la descrizione della struttura e della relativa articolazione amministrativa, tecnica e logistica, le dotazioni materiali ed immateriali, le esperienze lavorative e progettuali, l'organigramma del personale dipendente, le eventuali collaborazioni esterne;
- statuto (se esistente);

Per quanto riguarda la competenza del personale preposto alla realizzazione del progetto è richiesta:

- la presentazione del "curriculum vitae" in formato europeo nel quale siano espressamente riportati i titoli di studio, le eventuali abilitazioni, le esperienze lavorative ed i percorsi formativi.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI

Al fine di garantire i principi di equità e trasparenza, la valutazione è basata esclusivamente sui contenuti del progetto presentato.

Nel progetto devono quindi essere esplicitate tutte le informazioni che si ritiene debbano essere considerate al momento della valutazione.

Nella stesura deve essere particolarmente curata la coerenza tra le componenti di progetto: obiettivi, priorità, analisi economica, impatto socio-economico, potenzialità a incidere nel processo produttivo della filiera ed i prodotti del progetto.

Sezioni del progetto

Il progetto deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:

Obiettivi e finalità

Descrizione degli obiettivi

La descrizione richiesta è relativa agli obiettivi specifici del progetto (es. realizzare un nuovo supporto che ottimizzi l'uso del foraggio nei bovini abbattendo i costi alimentari).

Stato dell'arte e bibliografia

Si richiedono due sottocapitoli. Il primo "stato dell'arte e bibliografia generale" dovrà descrivere il contesto o stato dell'arte in cui il progetto opera anche al fine di illustrare l'innovatività della ricerca. Riguardo alla bibliografia, il riferimento temporale richiesto è costituito dagli ultimi 7 anni e la citazione massima di 10 titoli.

Il secondo sottocapitolo capitolo "bibliografia relativa al gruppo di ricerca" potrà citare tutta la bibliografia inerente le tematiche del lavoro ricollegabile a coloro che sono coinvolti nella realizzazione del progetto. Questo sottocapitolo sarà utilizzato per valutare l'adeguatezza tecnico-scientifica del progetto (insieme ai curricula ed al contenuto del progetto)

Coerenza con gli obiettivi del progetto di filiera e con le priorità espresse nell'Asse

Descrivere la conformità degli obiettivi del progetto a quelli complessivamente perseguiti nel progetto di filiera ed a quanto stabilito negli strumenti di programmazione regionale vigenti nel settore agroalimentare.

Si richiede che, oltre a citare gli obiettivi ispiratori del progetto, vengano individuate una o più componenti specifiche (es. il contenimento dei costi produttivi) sulle quali impattano i risultati del progetto.

E' attesa anche una descrizione della "capacità" del progetto e dei suoi prodotti di risolvere le criticità della filiera (es. nel settore bovino da latte, agire sulla voce che più incide nel

formare i costi produttivi, che è l'alimentazione, grazie alla realizzazione di un supporto che permetta un uso più efficiente degli alimenti abitualmente consumati). Si tratta quindi di descrivere il come-perché i prodotti del progetto sono applicati e soddisfano gli obiettivi specifici.

Autocontrollo e procedure di qualità

Descrivere le procedure (indicando le metodologie applicate), con cui si effettuerà il coordinamento del progetto e si applicheranno le politiche di controllo di qualità all'interno del progetto medesimo.

Devono essere fissati almeno due momenti di verifica.

Valutazione degli effetti del progetto

In questa sezione devono essere descritti e quantificati gli effetti attesi dall'applicazione dei prodotti ottenuti dal progetto.

Attraverso i contenuti di questa sezione deve anche trasparire la capacità dei prodotti del progetto di incidere sulla filiera.

Di conseguenza è attesa la descrizione di un numero limitato di effetti strettamente collegati a quanto contenuto negli obiettivi e priorità specifiche.

La descrizione degli effetti del progetto va basata sullo sviluppo di tre componenti:

Impatto socio-economico	analisi della ricaduta attesa in termini di: difesa dell'occupazione, del reddito, del miglioramento della qualità del lavoro, del risparmio di risorse non rinnovabili, della salvaguardia dell'ambiente, della salute umana e del benessere animale, ecc
Potenzialità ad incidere nel processo produttivo	illustrazione della ricaduta che il progetto determina su prodotti e processi interessati, ad esempio quanto la filiera ha bisogno dei prodotti ottenuti dalla realizzazione del progetto, quanto i prodotti sono adatti all'utilizzatore
Analisi economica	analisi sintetica che abbia per oggetto la/e tipologia/e di ricaduta/e descritta/e in "impatto socio-economico" e "potenzialità ad incidere nel processo produttivo". L'analisi deve individuare alcuni indicatori economico-ambientali (o di altra natura se il tipo di progetto lo giustifica) adatti a stimare le ricadute. Deve essere prodotta anche un'ipotesi della quantificazione delle ricadute attese, completa della citazione delle fonti dei dati utilizzati per realizzare la proiezione (o comunque della giustificazione logica della scelta dei dati utilizzati a supporto dell'attendibilità delle proiezioni).

Contenuto del progetto

In questa sezione sono illustrati le azioni sviluppate nel progetto, le fasi che lo compongono, i costi (il cui livello di dettaglio sarà elemento per valutare la "completezza

delle informazioni ai fini del giudizio di congruità economica”) ed i modelli sperimentali adottati.

Questa sezione deve esplicitare tutte le informazioni necessarie a valutare l’economicità dell’impianto organizzativo del progetto, la sua adeguatezza tecnico-scientifica.

In via generale la coerenza fra obiettivi e priorità specifiche deve essere rinvenuta anche all’interno delle singole azioni che costituiscono il progetto.

Prodotti del progetto e piano di utilizzo

Descrivere gli elementi che si prevede di ottenere/produrre attraverso la realizzazione del progetto (dati, relazioni, strumenti, metodiche, linee guida, software ecc).

Tali elementi costituiscono il presupposto per il riscontro, in sede di istruttoria a consuntivo, del coerente svolgimento del progetto rispetto al progetto approvato e finanziato.

La sezione è composta di due parti:

Descrizione dei prodotti	Individuare ogni prodotto con un titolo esemplificativo e sintetico e descriverlo in modo dettagliato
Piano di utilizzazione dei prodotti	Descrivere il modo con cui si intendono utilizzare i risultati ottenuti dal progetto nell’ambito della filiera

RENDICONTAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RELAZIONE TECNICA

Titolo breve

Titolo completo

Obiettivi e finalità

(descrivere gli obiettivi raggiunti con la realizzazione del progetto)

Contenuto del progetto

Descrizione dettagliata dell'attività realizzata

Descrizione analitica:

- delle singole azioni di progetto
- dei risultati ottenuti
- dei prodotti intermedi e finali ottenuti

Autocontrollo e procedure di qualità

Descrivere i risultati delle procedure di autocontrollo adottate e delle procedure di qualità.

Piano di utilizzazione dei risultati

In questa sezione occorre descrivere come saranno utilizzati i risultati ed i prodotti ottenuti dal progetto all'interno della filiera

RENDICONTO FINANZIARIO

ELENCO ANALITICO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE						
VOCE DI SPESA N. ____						
n. progr.	Estremi documento di spesa			Soggetto emittente il documento giustificativo della spesa	Oggetto del documento di spesa	Importo totale
	Natura documento ⁽¹⁾	numero	data			
1						
2						
...						
					Totale attribuito al progetto	

(1) Fattura, nota di debito, etc.

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)*

*Individuazione di riduzioni ed esclusioni
per la Misura 124 dell'Asse 1*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1975/2006

Titolo II - Artt. 25, 30, 31

DM 1205 del 20 Marzo 2008

Capo III – Sezione II

Premessa

Il presente documento è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal Titolo II del Reg. (CE) 1975/2006 con particolare riferimento all'articolo 31 "Riduzioni ed esclusioni" ed agli artt. 25 e 30, cui il citato articolo 31 rimanda, nonché dal D.M. 1205 del 20 marzo 2008 "*Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n.1782/03 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR*", per quanto attiene alla Misura 124 dell'Asse 1.

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari della Misura considerata, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - identificati all'art. 12 del DM 1205/2008.

Poiché infatti tali impegni di norma non si riflettono direttamente su superfici agricole o unità zootecniche specifiche, ogni ipotesi volta ad attribuire valori attinenti in particolare all'indice di verifica "entità" risulta all'atto pratico scarsamente coerente.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - il medesimo art. 12 al comma 4 dispone che in caso di livello massimo dei tre indici si dispone la revoca del contributo percepito - si è ritenuto di non poter procedere alla definizione delle percentuali di riduzione sulla base di detta modalità.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 5 al sopra citato D.M.1205/2008, ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi.

Tali percentuali di riduzione devono essere intese pertanto come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile quale definita dall'art. 31, lett. b), primo comma del Reg. CE 1975/2006 in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

Misura 124

Impegno a conservare per almeno 5 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento i prototipi realizzati, la relazione tecnica conclusiva, gli studi e le analisi organizzative nonché gli altri prodotti eventualmente ottenuti con la realizzazione del progetto.

Fattispecie	Percentuale di riduzione
Inadempienza accertata per mancata conservazione per almeno 5 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento dei prototipi realizzati, della relazione tecnica conclusiva, degli studi e delle analisi organizzative nonché degli altri prodotti eventualmente ottenuti con la realizzazione del progetto	5%

Modalità di rilevazione: controlli in loco

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 133 'Sostegno alle associazioni dei produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare'

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 Titolo IV, Capo I, Sezione 1, articolo 20 lettera c) - ii) - e Sottosezione 3, articolo 33
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche
- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 nella formulazione risultante dalle modifiche proposte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2415 del 28 dicembre 2008 ed approvate dalla Commissione (comunicazione in data 15 aprile 2009 prot ARES (2009) 68758)

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità, comunitari e nazionali, dei prodotti agroalimentari e mira a sensibilizzare il consumatore riguardo alle caratteristiche di prodotti ottenuti attraverso l'adesione a detti sistemi.

Per raggiungere questa finalità è necessario sostenere le azioni volte all'informazione ed alla promozione e tesse ad incentivare l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità attraverso un'esauriente informazione sulle caratteristiche intrinseche, gli aspetti nutrizionali e salutistici, la sicurezza alimentare, l'etichettatura, la rintracciabilità, gli specifici metodi di produzione.

La Misura - attivata solo nell'ambito di "progetti di filiera" - rappresenta inoltre azione di sistema a supporto dell'approccio integrato e costituisce presupposto per sinergie con attività connesse a quella agricola ed attività afferenti ad altri settori produttivi.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono pertanto i seguenti:

- incentivare gruppi di produttori che partecipano a sistemi di qualità al fine di informare consumatori ed operatori economici sulle caratteristiche dei prodotti, sui metodi di produzione, con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla sicurezza sul lavoro, al benessere degli animali;
- aumentare la conoscenza e la diffusione dei prodotti regionali provenienti da sistemi di qualità certificata e favorirne il consumo;
- sviluppare strategie di qualità delle produzioni consone alla pressante esigenza di sicurezza alimentare della società contemporanea al fine di rassicurare il consumatore sulla qualità dei prodotti.

3. LOCALIZZAZIONE ED AMBITO D'INTERVENTO

La Misura si applica sull'intero territorio regionale. L'ammissibilità all'aiuto è peraltro in funzione di attività rivolte a produzioni regionali, quali successivamente definite, ed all'effettiva ricaduta dell'attività sul tessuto economico emiliano-romagnolo.

L'ambito di applicazione della presente Misura è il mercato regionale, nazionale ed il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive commerciali dei prodotti di qualità realizzati sul territorio regionale.

4. BENEFICIARI

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente Programma Operativo le organizzazioni di produttori, in qualsiasi forma giuridica, coinvolte attivamente nel sistema di qualità sulla base di quanto indicato all'art. 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005 ed aderenti ad un progetto di filiera, quali:

- 1) Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) Associazioni di produttori agricoli;
- 3) Consorzi di tutela e/o loro Associazioni che raggruppano/rappresentino prevalentemente produttori agricoli;
- 4) Cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola.

Sono escluse le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali.

5. SETTORI E PRODOTTI DI QUALITÀ AMMISSIBILI AD AIUTO

I progetti di promozione devono essere riferiti ai seguenti settori/comparti, quali risultano dalle scelte individuate nella strategia dell'Asse 1:

- Cereali, oleoproteaginosi, ortofrutta fresca compresa la patata, ortofrutta trasformata compresa la patata, vitivinicolo, sementi, foraggere, carni bovine, carni suine, carni avicole, latte alimentare e latticini freschi, formaggi stagionati a denominazione di origine protetta, uova;
- Settori animali minori: ovicaprini, cunicoli, api, bufalini, equidi;
- Settori vegetali minori: olio d'oliva, aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo.

E' inoltre previsto un raggruppamento trasversale a tutti i settori/comparti riservato a progetti di promozione rivolti esclusivamente a prodotti biologici, certificati tali ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

Ciascun progetto di promozione dovrà svilupparsi nell'ambito di un unico settore/comparto/raggruppamento fra quelli precedentemente indicati.

Non saranno considerati ammissibili proposte riferite a prodotti afferenti più settori/comparti ad eccezione del raggruppamento - trasversale a tutti i settori/comparti - riservato a progetti rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

Le iniziative proposte devono inoltre essere rivolte a prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, ovvero quelli indicati nell'allegato I del Trattato CE e riconosciuti e/o tutelati dalla seguente normativa comunitaria/regionale:

- a) prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007;
- b) prodotti con Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) riconosciute ai sensi del Reg. CE 510/2006;
- c) vini DOC, DOCG, ai sensi del Reg. CE 1493/99 - Titolo IV - così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 - Capo IV;
- d) produzioni a marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.).

In specifico per quanto attiene le normative precedentemente richiamate sono ammessi a sostegno progetti di promozione riferiti ai seguenti prodotti:

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico e destinati al consumo umano;
- b) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006 quali: Parmigiano-Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP, Pancetta Piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e Nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame di Cremona IGP, Coppia ferrarese IGP;
- c) Vini DOCG e DOC riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 - Titolo IV - così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 - Capo IV:

DOCG: Albana di Romagna

DOC: Sangiovese di Romagna, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco di Sorbara, Trebbiano di Romagna, Colli Bolognesi, Colli di Parma, Colli Piacentini, Cagnina di Romagna, Pagadebit di Romagna, Bosco Eliceo, Romagna Albana spumante, Reggiano, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Reno, Colli Romagna centrale, Colli Bolognesi, Classico Pignoletto

- d) Produzioni a marchio "Qualità Controllata" di cui alla L.R. n. 28/1999 (Q.C.):

Specie orticole: aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia

<i>scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchino</i>
<i>Specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite</i>
<i>Cereali: grano duro, grano tenero, orzo, riso</i>
<i>Produzioni zootecniche: carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco</i>
<i>Altri prodotti: miele, funghi (champignon)</i>

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

Interventi ammissibili

Sono finanziabili i seguenti interventi:

- informazione ai consumatori ed agli operatori economici in merito alla sicurezza igienico-sanitaria, le caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali dei prodotti di qualità;
- attività e promozioni pubblicitarie di prodotti che rientrano nei sistemi di qualità, anche attraverso iniziative da realizzare nei punti vendita e nella grande distribuzione;
- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi di importanza nazionale ed europea.

Tali attività non potranno coinvolgere marchi commerciali.

Il riferimento all'origine del prodotto dovrà essere sempre secondario rispetto al messaggio principale, con l'eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità alimentare di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 (DOP ed IGT) e per quei prodotti che rientrano nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 479/2008.

Le attività rivolte a prodotti certificati dai marchi europei devono riportare il logo comunitario.

Spese ammissibili

Nell'ambito dei singoli progetti di informazione e promozione possono essere considerate ammissibili - con riferimento agli interventi sopra elencati - le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di specifiche attività di informazione e promozione quali:
 - iniziative di comunicazione (progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione supporti cartacei e multimediali);

- realizzazione siti web;
 - acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata;
 - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
 - realizzazione cartellonistica;
 - ideazione grafica di imballaggi o packaging specificatamente dedicati al prodotto;
 - oggettistica promozionale nel limite del 5% della spesa ritenuta ammissibile del progetto promozionale complessivo;
- b) Spese per la realizzazione di seminari, incontri con operatori e workshop, quali:
- costi per i servizi necessari per l'allestimento delle sale, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
 - spese per relatori;
 - spese di interpretariato, ove necessario;
 - spese per la realizzazione/acquisto del materiale informativo relativo all'evento;
- c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni, fiere ed eventi incluse le campagne presso i punti vendita, quali:
- quote di iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
 - spese per interpretariato, ove necessario;
 - spese per personale esterno a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi, nel limite massimo di spesa di € 250,00 a persona/giorno per il territorio nazionale e di € 400,00/giorno a persona per l'estero per la durata della manifestazione;
 - spese per la realizzazione/acquisto di materiale informativo-promozionale;
- d) Spese generali del progetto (comprese anche attività di coordinamento e organizzazione del progetto) regolarmente documentate, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile dell'intero progetto.

7. LIMITI E CONDIZIONI

Le attività di informazione/promozione e pubblicitarie non potranno essere riferite a marchi commerciali.

Non sono considerate ammissibili:

- spese relative al personale dipendente;
- spese di vitto e alloggio;
- spese per l'acquisto dei prodotti finiti cui il progetto si riferisce;
- spese di spedizione di prodotti e materiali;

- spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo;
- spese per la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci beneficiari delle azioni informativo-promozionali;
- spese per la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- spese per attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- IVA ed altre imposte e tasse.

Le iniziative proposte saranno esaminate alla luce delle normative comunitaria al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

Sono escluse dal finanziamento di cui al presente Programma Operativo le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Le campagne pubblicitarie che riguardano i prodotti ed i marchi commerciali di una impresa non sono ammissibili a finanziamento.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura non potranno essere cumulati per la realizzazione della stessa iniziativa con gli aiuti concessi nell'ambito del Reg. (CE) n. 3/2008 del 17 dicembre 2007.

8. INTENSITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è pari al 70% della spesa massima ritenuta ammissibile.

9. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 50.000,00 ed un importo massimo di spesa ammissibile di € 300.000,00.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coerentemente con la strategia individuata per l'Asse 1, la Misura può essere realizzata esclusivamente all'interno di un "progetto di filiera".

Pertanto, le modalità ed i tempi di presentazione della domanda di aiuto sono disciplinati all'interno del Programma Operativo "Progetti di filiera", approvato contestualmente al presente Programma Operativo di Misura.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) progetto di informazione/promozione nel quale siano evidenziati:
 - la rispondenza delle azioni previste agli obiettivi specifici del progetto di filiera di cui costituisce azione di sistema;
 - il programma degli interventi previsti, gli obiettivi e le finalità perseguite, le motivazioni tecnico-economiche e le conseguenti scelte adottate;
 - la descrizione analitica delle azioni che si intendono attuare e delle attività necessarie, corredate del piano dei costi;
- 2) preventivi di spesa per la valutazione della congruità degli interventi. Si specifica che, nel caso di acquisizione di beni e servizi, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto fra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario sottoscriva una breve relazione tecnico/economica. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, al netto di IVA, è ammessa la presentazione di un unico preventivo idoneamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene/servizio al fine di rientrare in questa casistica. Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta, supportata da adeguate motivazioni;
- 3) atto costitutivo e statuto del richiedente l'aiuto.

11. MODALITA' TEMPI D' ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

In relazione a quanto previsto nel Programma Operativo "Progetti di filiera", compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura l'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio – in qualità di Responsabile del procedimento – individua quattro collaboratori, anche avvalendosi del supporto tecnico di collaboratori di altri Servizi, che provvedono, sotto il suo coordinamento, all'esame delle domande, del progetto, della documentazione e della spesa prevista, sintetizzando gli esiti dell'attività svolta in appositi verbali ed in un verbale conclusivo.

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese – sulla base dell'istruttoria compiuta - assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta al Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nelle domande e nella

documentazione a supporto su un campione di almeno il 5% delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento può chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro **15 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo. Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi di priorità. La tempistica dell'istruttoria è quella definita nel Programma Operativo "Progetti di filiera" approvato contestualmente al presente Programma Operativo. La valutazione del progetto è effettuata dallo specifico Gruppo di Valutazione previsto per l'attribuzione dei punteggi relativi ai "progetti di filiera" secondo i criteri e le modalità stabilite nel Programma Operativo "Progetti di filiera".

Valutazione dei progetti ritenuti ammissibili

In sede di valutazione del "progetto di filiera", qualora il progetto medesimo comprenda la realizzazione di operazioni/interventi a valere sulla Misura 133, si procede all'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di seguito riportati che concorre alla valutazione complessiva del "progetto di filiera":

PRIORITA' (a)	CRITERIO DI SELEZIONE (b)	PUNTI (c)	INDICATORE (d)
PRIORITA' RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITA'	Produzioni biologiche di cui ai Reg. CEE 2091/91 ed al Regolamento (CE) 834/2007 (che sostituisce il precedente con decorrenza 1 gennaio 2009)	20	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'intervento sia inserito in un progetto di filiera dedicato a produzioni riferite al sistema biologico.
	1) DOP (510/2006/CE)	10	Per l'attribuzione del criterio si fa riferimento ai prodotti di cui al paragrafo 5 . Le priorità riferite ai sistemi 1, 2, 3 e 4 sono fra loro alternative. Pertanto ad un progetto può essere attribuita una sola tra le priorità individuate per i suddetti punti della colonna b). La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'intervento sia inserito in un progetto di filiera dedicato a produzioni riferite ad uno dei suddetti sistemi.
	2) IGP (510/2006/CE)	10	
	3) DOC e DOCG di cui al Reg. CE 1493/99 - Titolo IV - così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 - Capo IV	10	
4) Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.)	5		
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI	Corrispondenza con gli obiettivi del progetto di filiera in cui si inserisce il progetto di informazione/promozione	20	Per l'attribuzione del criterio si fa riferimento alla rispondenza dell'intervento alle priorità stabilite dall'Asse 1 del P.S.R..
PRIORITA' RELATIVE AL PROGETTO	Progetto finalizzato ad azioni di informazione nei confronti dei consumatori	40	La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza finanziaria e quindi nel caso in cui le spese ammissibili siano riconducibili a tali tipologie di intervento, prevalenti rispetto alla spesa totale ammissibile. Le due priorità non sono cumulabili.
	Progetto finalizzato ad azioni di promozione volti a favorire nuovi sbocchi commerciali nel mercato interno	10	

Il punteggio complessivamente attribuito al progetto sulla Misura 133 è riparametrato in relazione al criterio di cui al **punto b.12)** del **paragrafo 15 “Criteri di priorità”** del Programma Operativo “Progetti di filiera”.

Ove il progetto non raggiunga la soglia di 20 punti non ottiene alcun punteggio a valere sul criterio di cui al citato **punto b.12)** del **paragrafo 15 “Criteri di priorità”** del Programma Operativo “Progetti di filiera”.

12. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Per quanto concerne il finanziamento dei progetti a valere sulla Misura 133 si rimanda a quanto previsto nel Programma Operativo “Progetti di filiera”.

13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

Lo sviluppo temporale dei progetti può avere una durata massima di **12 mesi** calcolata a partire dalla data di esecutività dell’atto di concessione del contributo.

Su motivata richiesta del beneficiario presentata almeno **30 giorni** prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga non superiore a **180 giorni**.

Il mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione del progetto comporta la revoca del contributo concesso.

14. VARIANTI

La richiesta di variante deve essere preventivamente presentata all’Amministrazione regionale e, in ogni caso, tassativamente **entro e non oltre 60 giorni** antecedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un’unica variante nel corso della realizzazione, fermi restando gli obiettivi del progetto, l’importo della spesa ammessa a contributo ed il termine per la realizzazione.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti al progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile il progetto stesso ed in particolare:

- modifiche sostanziali alle azioni approvate;
- modifica della tipologia delle azioni approvate.

La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, deve essere corredata di una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto e deve contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione.

L’Amministrazione regionale, entro un termine massimo di **30 giorni** dal ricevimento della richiesta, può autorizzare la variante, a condizione che la nuova articolazione non alteri le finalità originarie del progetto e non incida sul “progetto di filiera”.

In ogni caso la variante richiesta non può comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Alla domanda di pagamento occorre allegare la seguente documentazione, necessaria per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del progetto:

- relazione conclusiva, redatta in forma comparabile con il progetto approvato, riguardante le attività realizzate, nella quale siano dettagliati i risultati conseguiti e la ricaduta dell'attività di informazione/promozione nell'ambito della filiera considerata;
- copia delle fatture o altri documenti fiscalmente validi, rilasciati dai soggetti fornitori/erogatori del bene e/o servizio, attestanti la spesa;
- copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento da effettuarsi coerentemente con quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MiPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);
- documentazione relativa al materiale informativo/promozionale realizzato;
- eventuale ulteriore documentazione indicata nell'atto di concessione del contributo.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a contributo in sede di istruttoria a consuntivo è necessario, in particolare:

- che rientri nelle voci di spesa ammissibili indicate per ciascuna tipologia di azione nel precedente **paragrafo 6**;
- che sia sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data di presentazione del rendiconto finale;
- che le fatture e/o gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.
- che sia comprovata da fatture. Ove ciò non sia possibile, deve essere comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvede al controllo della suddetta documentazione, approva le rendicontazioni, liquida il contributo spettante e trasmette ad AGREA la documentazione necessaria alla effettuazione delle erogazioni, secondo le indicazioni fornite da AGREA medesima.

In sede di verifica finale del progetto di informazione/promozione, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

16. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al **paragrafo 11** afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare:
 - che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
 - che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco a campione "*in itinere*" prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "*ex post*" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

17. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che sono stati esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, del Reg. (CE) 1975/2006.

I beneficiari hanno l'impegno di conservare per almeno 3 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento il materiale informativo-promozionale realizzato nonché gli altri prodotti eventualmente realizzati nel progetto.

I beneficiari hanno altresì l'impegno a mantenere aggiornati e operativi i siti web eventualmente realizzati nel progetto per almeno 3 successivi alla data di inoltro della domanda di pagamento.

18. REVOCHE E SANZIONI

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca dei contributi concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura – Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza, nonché alle disposizioni contenute nel Programma Operativo “Progetti di filiera”.

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

***Individuazione di riduzioni ed esclusioni
per la Misura 133 dell'Asse 1***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1975/2006
Titolo II - Artt. 25, 30, 31

DM 1205 del 20 Marzo 2008
Capo III – Sezione II

Premessa

Il presente documento è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal Titolo II del Reg. (CE) 1975/2006 con particolare riferimento all'articolo 31 "Riduzioni ed esclusioni" ed agli artt. 25 e 30, cui il citato articolo 31 rimanda, nonché dal D.M. 1205 del 20 marzo 2008 "*Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n.1782/03 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR*", per quanto attiene alla Misura 133 dell'Asse 1.

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari della Misura considerata, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - identificati all'art. 12 del DM 1205/2008.

Poiché infatti tali impegni di norma non si riflettono direttamente su superfici agricole o unità zootecniche specifiche, ogni ipotesi volta ad attribuire valori attinenti in particolare all'indice di verifica "entità" risulta all'atto pratico scarsamente coerente.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - il medesimo art. 12, al comma 4, dispone che in caso di livello massimo dei tre indici si dispone la revoca del contributo percepito - si è ritenuto di non poter procedere alla definizione delle percentuali di riduzione sulla base di detta modalità.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 5 al sopra citato D.M. 1205/2008, ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi.

Tali percentuali di riduzione devono essere intese pertanto come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile quale definita dall'art. 31, lett. b), primo comma del Reg. CE 1975/2006 in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

Misura 133

Impegno di conservare per almeno 3 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento la relazione tecnica conclusiva, il materiale informativo-promozionale nonché gli altri prodotti eventualmente realizzati nel progetto.

Impegno di mantenere aggiornati e operativi i siti web realizzati nel progetto per almeno 3 anni successivi alla data di inoltro della domanda di pagamento.

Fattispecie	Percentuale di riduzione
Inadempienza accertata per la mancata conservazione per almeno 3 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento la relazione tecnica conclusiva, il materiale informativo-promozionale nonché gli altri prodotti eventualmente realizzati nel progetto	5%
Inadempienza accertata per mancata operatività o mancato aggiornamento nei 3 anni successivi alla data di inoltro della domanda di pagamento del sito web realizzato nel progetto	10%

Modalità di rilevazione: controlli in loco e controlli in rete

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

***ASSE 1 “MIGLIORAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE”***

PROGRAMMA OPERATIVO D’ASSE

PROGETTI DI FILIERA

Premessa

Il presente Programma Operativo fissa i criteri per il finanziamento di progetti da realizzare in modalità “filiera”.

1. Riferimenti Normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Titolo IV, Capo I:
 - Sezione 1, articolo 20, lettera a): i) e iv)
 - Sezione 1, articolo 20 lettera b): i), ii), iii), iv) e vi)
 - Sezione 1, articolo 20 lettera c): i) e ii)
 - Sottosezione 1, articoli 21 e 24
 - Sottosezione 2, articoli 26, 27, 28 e 29
 - Sottosezione 3, articoli 32 e 33
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche
- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 nella formulazione risultante dalle modifiche proposte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2415 del 28 dicembre 2008, approvate dalla Commissione europea (comunicazione in data 15 aprile 2009 prot ARES (2009) 68758)
- Documenti attuativi del P.S.R. di cui all'elenco riportato nell'Allegato C) al presente Programma Operativo nonché ai Programmi Operativi delle Misure 124 e 133 approvati contestualmente al presente Programma Operativo

2. Finalità e collegamento con le strategie dell'Asse

La Regione Emilia-Romagna ha individuato nel P.S.R. 2007-2013 - Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” - strategie e obiettivi volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle diverse filiere, mirando al rafforzamento della componente agricola, all'aumento della distintività delle produzioni, al sostegno all'internazionalizzazione, mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi socio-economici territoriali, salvaguardando le risorse ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell'impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia di promozione, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio.

L'utilizzo della metodologia operativa “approccio di filiera” per l'attuazione delle Misure dell'Asse 1 risponde a specifiche esigenze espresse dalle imprese del sistema agroalimentare regionale.

L'attivazione mirata di tale strumento tende a favorire processi di riorganizzazione delle diverse forme di filiera - anche alla luce della riconversione in atto in determinati comparti - e stimolare, al contempo, l'aggregazione dei produttori, presupposto fondamentale alla creazione di migliori relazioni di mercato.

3. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche complessivamente attribuite ai progetti di filiera ammontano a 142 milioni di Euro – comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale - e sono indicativamente suddivise fra le singole Misure/Azioni dell’Asse 1 del P.S.R., come rappresentato nella tabella che segue:

Codice Misura	Denominazione misura	Spesa pubblica
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”	5.491.793
114	Consulenza aziendale	4.670.805
121	Ammodernamento delle aziende agricole	72.409.091
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	1.093.812
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”	40.970.862
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali”	1.000.000
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	7.727.273
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	4.772.727
133	Informazione e promozione dei sistemi di qualità alimentare	3.863.637
TOTALE		142.000.000

4. Ambito territoriale

Gli interventi compresi in un “progetto di filiera” devono essere realizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Nel caso di interventi immateriali (es.: formazione, consulenza, ricerca pre-competitiva, promozione) l’ammissibilità ad aiuto è in funzione della sede legale del soggetto richiedente e/o della ricaduta dell’operazione a livello di tessuto agricolo regionale come definita nelle specifiche schede di Misura e successivi documenti attuativi.

Il “progetto di filiera” può peraltro avere valenza sovra-regionale, fermo restando che potranno essere finanziate ai sensi del presente Programma Operativo le sole operazioni riconducibili al territorio regionale come sopra indicato.

5. Definizioni

La filiera è individuata come insieme di attività che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale.

A livello operativo, la suddetta definizione si traduce nell'insieme delle fasi che vanno dalla produzione fino alla commercializzazione finale dei prodotti agricoli e/o agroalimentari, da cui discende un approccio operativo che utilizza più Misure dell'Asse ed aggrega più soggetti beneficiari. In qualsiasi "progetto di filiera" possono essere inoltre coinvolti – quali "beneficiari indiretti" – anche soggetti che si inseriscono trasversalmente nell'organizzazione.

Per **progetto di filiera** si intende l'insieme coordinato ed organico di operazioni/interventi riferibili a più Misure/Azioni dell'Asse 1 del P.S.R. – quali specificate nel successivo **paragrafo 6** - alle quali un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti di una determinata filiera produttiva concorre attraverso un approccio integrato promosso da un soggetto promotore/capofila.

Il "progetto di filiera" presuppone la sottoscrizione di un apposito **accordo** cui partecipano una pluralità di soggetti collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche.

Si definisce **beneficiario diretto** un soggetto impegnato nella realizzazione di specifiche operazioni/interventi e che conseguentemente aderisce ad una o più Misure dell'Asse.

Si definisce **beneficiario indiretto** un soggetto che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del "progetto di filiera" pur non aderendo a nessuna Misura/Azione dell'Asse. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole Misure/Azioni (es. imprenditori agricoli di altre regioni, operatori della distribuzione, imprese che forniscono servizi a supporto della filiera). I "beneficiari indiretti" - per essere riconosciuti tali - hanno l'onere di sottoscrivere l'accordo di filiera e possono partecipare a più "progetti di filiera" anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

L'approccio operativo di filiera presuppone pertanto:

- **un accordo** sottoscritto fra soggetti operanti nell'ambito della filiera ("beneficiari diretti" e "beneficiari indiretti"), che individua il soggetto promotore/capofila, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche;
- **un progetto** finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili - costituito da un insieme di operazioni/interventi, in cui sono individuati i "beneficiari diretti" e le azioni che ciascuno di essi realizza.

Elementi dell'accordo

L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati, pena l'inammissibilità:

- i soggetti partecipanti all'accordo distinguendo i "beneficiari diretti" ed i "beneficiari indiretti";
- le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";
- il soggetto promotore/capofila ed i compiti affidati;

- i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;
- i quantitativi complessivi del/i prodotto/i finito/i cui l'accordo è riferito;
- i rapporti, gli impegni e le responsabilità reciproche, a livello di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso;
- la disciplina delle modalità di reperimento della materia prima (conferimento o acquisto/cessione) e, se sussistono, delle successive fasi di passaggio del prodotto fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione;
- la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura fino al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera cui è preordinato.

L'accordo è stipulato fra imprese che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e deve essere obbligatoriamente sottoscritto da soggetti che operano nella fase di produzione primaria (imprese agricole) e da soggetti che operano nella connessa fase della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti indicati nell'Allegato 1 del Trattato e/ o nel settore della forestazione produttiva.

All'accordo possono partecipare sia beneficiari diretti - soggetti impegnati nella realizzazione di specifiche operazioni/interventi - sia soggetti coinvolti indirettamente (beneficiari indiretti), che possono ricevere ugualmente un vantaggio dall'iniziativa o dimostrare la completezza della filiera.

La materia prima quantificata nell'accordo di filiera deve essere reperita per almeno il 75% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni risultanti dal medesimo accordo.

Le imprese agricole di produzione partecipanti devono impegnarsi a conferire ovvero a cedere almeno il 20% della propria produzione media annua totale relativamente alla tipologia di materia prima considerata nell'accordo.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, le clausole di subentro, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

L'efficacia dell'accordo e di tutte le clausole in esso contenute decorre dalla data di sottoscrizione; resta ferma la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo in caso di mancato finanziamento del progetto di filiera a condizione che tale prerogativa sia espressamente prevista nell'accordo stesso.

Nell'allegato A) al presente Programma Operativo si fornisce una traccia per la predisposizione dell'accordo.

Elementi obbligatori del progetto di filiera

Il progetto di filiera – ferme restando le ulteriori disposizioni individuate nei successivi paragrafi in relazione alle peculiarità di ciascun settore - deve:

- svilupparsi nell'ambito di una singola filiera, compresa fra quelle individuate nella strategia dell'Asse o nell'ambito del raggruppamento - trasversale a tutte le filiere - riservato a progetti rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;
- essere finalizzato al raggiungimento di uno o più obiettivi ed al soddisfacimento di uno o più fabbisogni di intervento fra quelli individuati per ciascuna filiera a livello di strategia dell'Asse;
- dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito;
- prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici;
- quantificare il ritorno economico per le imprese agricole di produzione coinvolte;
- prevedere una quota minima di benefici diretti a favore delle imprese agricole di produzione, intesa come aiuti diretti fruibili dalle imprese stesse in funzione della loro adesione a una o più Misure/Azioni e quantificata attraverso il calcolo della quota percentuale di spesa ammissibile in relazione alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera;
- avere una dimensione di spesa complessiva superiore ad una soglia minima differenziata in funzione delle singole filiere.

6. Misure attivate

Il progetto di filiera può utilizzare le seguenti Misure/Azioni dell'Asse 1 del P.S.R.:

Misura	Denominazione
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”;
114	Consulenza aziendale
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Accrescimento del valore economico delle foreste
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato” ed Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali”;
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale;
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e promozione

E' escluso l'utilizzo della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e della Misura 111 "Formazione professionale ed azioni di informazione" - Azione 2 "Azioni trasversali di supporto al sistema della conoscenza".

Inoltre un progetto di filiera può comprendere una sola iniziativa afferente la Misura 124 ed una sola iniziativa afferente la Misura 133.

I riferimenti ai documenti attuativi delle predette Misure/Azioni ed alle specifiche deroghe previste nel caso di approccio di filiera sono riportati nell'Allegato C) al presente Programma Operativo.

7. Soggetto promotore/capofila

Il promotore/capofila di un progetto di filiera è un soggetto economico che rappresenta o raggruppa più operatori della filiera e detiene il prodotto in almeno una delle differenti fasi.

Il promotore/capofila deve promuovere la realizzazione di interventi coinvolgenti una molteplicità di soggetti del comparto agricolo ed agroalimentare, ai fini di una strategia di sviluppo comune.

Il ruolo di promotore/capofila può essere riconosciuto in capo ad un soggetto rientrante in una delle seguenti tipologie:

- a) al rappresentante legale di un soggetto giuridico che - in comune fra più operatori ed in relazione all'atto costitutivo ed alla disciplina statutaria - svolge un'attività economica di trasformazione e/o commercializzazione e la cui base societaria sia rappresentata in forma prevalente dalla componente agricola (imprese di produzione singole o associate). Ci si riferisce, ad esempio, alle organizzazioni di produttori, alle società cooperative agricole e loro consorzi, alle società consortili, nonché ad altre forme giuridiche societarie con i predetti requisiti;
- b) al rappresentante legale di un soggetto economico individuato quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese individuali e/o collettive, appositamente costituito ai fini dell'accesso al presente Programma Operativo, attraverso il quale si integrano le diverse componenti agricola, di trasformazione e/o commercializzazione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), pertanto - fermo restando il ruolo del promotore/capofila, che può essere o meno "beneficiario diretto" - gli altri "beneficiari diretti" devono far parte, in via diretta o attraverso l'organismo associativo cui partecipano, della compagine societaria del promotore/capofila. Resta inteso che - in assenza di tale condizione - si dovrà provvedere con le modalità di cui alla lettera b) che richiede la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Nell'ambito di ciascun settore/comparto/raggruppamento un singolo soggetto può svolgere il ruolo di promotore/capofila per un unico progetto di filiera.

Il promotore/capofila - che può non essere "beneficiario diretto" di una specifica Misura/Azione - provvede alla predisposizione dello schema di accordo di filiera, alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei "beneficiari diretti" e dei "beneficiari indiretti", alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del progetto di filiera, della domanda e

dei relativi allegati in nome e per conto dei “beneficiari diretti” partecipanti all’accordo, al coordinamento generale delle attività ed all’interlocuzione con l’Amministrazione per le diverse fasi dell’iter istruttorio fino all’accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto, nonché agli adempimenti formali connessi.

Il ruolo di soggetto promotore/capofila del “progetto di filiera”, ai fini del presente Programma Operativo, è conferito attraverso uno specifico contratto di mandato con rappresentanza con diverso contenuto in relazione alle due diverse tipologie sopra indicate.

In particolare, per quanto concerne la tipologia a), si tratta di un mandato ad agire in nome e per conto dei soggetti “beneficiari diretti” dell’accordo di filiera nella forma di scrittura privata autenticata dal notaio che prevede il conferimento dei seguenti poteri:

- predisposizione dell’“accordo di filiera” e acquisizione delle sottoscrizioni da parte dei “beneficiari diretti” e dei “beneficiari indiretti”;
- elaborazione e sottoscrizione del “progetto di filiera”;
- presentazione e sottoscrizione della domanda relativa al “progetto di filiera” e di tutti i relativi allegati;
- rappresentanza dei “beneficiari diretti” nei rapporti con l’Amministrazione con riferimento al “progetto di filiera” in tutte le fasi dell’iter istruttorio e per tutti gli adempimenti legati ad eventuali atti e comunicazioni richieste dall’Amministrazione stessa o connessi all’attuazione del progetto medesimo come previsto dal Programma Operativo;
- espressione per iscritto dell’assenso al finanziamento parziale del progetto di filiera, ferma restando la realizzazione integrale del progetto medesimo anche per le operazioni/interventi non coperti da contributo pubblico;

nonché di ogni altro potere ritenuto necessario per l’efficace realizzazione del “progetto di filiera” e dell’accordo sotteso.

Per quanto attiene al promotore/capofila di cui alla tipologia b), il mandato con rappresentanza relativo ai poteri di agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” secondo i contenuti sopra indicati sarà parte dell’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d’imprese nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio nel quale dovranno essere regolati i rapporti tra i soggetti componenti il raggruppamento medesimo.

Il promotore/capofila - fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell’ambito dell’accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza - non risponde delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai “beneficiari diretti” in relazione alle singole Misure/Azioni; resta ferma la responsabilità per le operazioni/interventi di cui il promotore/capofila sia “beneficiario diretto”. Ciascun “beneficiario diretto” conserva autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

8. Soggetti beneficiari

Possono essere “beneficiari diretti” di Misure/Azioni rientranti in un “progetto di filiera” soggetti che possiedano al momento della domanda individuale i requisiti d’accesso e le condizioni di ammissibilità previsti per le singole Misure/Azioni per le quali è richiesto l’aiuto, quali esplicitati nei rispettivi Programmi Operativi relativi alle Misure/Azioni richiamate al precedente **paragrafo 6.** e risultino sottoscrittori dell’accordo.

Nell’ambito di ciascun settore/comparto/raggruppamento un singolo soggetto in qualità di “beneficiario diretto” può partecipare ad un unico “progetto di filiera” e può presentare una sola domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione.

9. Filiere produttive

Di seguito si riportano i settori/comparti cui devono essere riferiti i progetti di filiera:

- settore lattiero-caseario (latte bovino);
- comparto carne bovina;
- comparto carne suina;
- comparto carne avicola;
- comparto uova;
- settori animali minori: ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equidi, api;
- settore ortofrutticolo (fresco, trasformato inclusa patata);
- settore vitivinicolo;
- settore cerealicolo;
- settore oleoproteaginose;
- settore sementiero;
- settore foraggere;
- settore forestale/legno;
- settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche;
- settori vegetali minori: olio d’oliva, aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa.

E’ inoltre previsto un raggruppamento - trasversale a tutti i settori/comparti - riservato a progetti finalizzati esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

Ciascun progetto di filiera dovrà svilupparsi nell’ambito di un unico settore/comparto/raggruppamento fra quelli precedentemente riportati.

Non saranno considerati ammissibili progetti di filiera riferiti a prodotti afferenti a più settori/comparti/raggruppamenti ad eccezione:

- dei settori ortoflorovivaismo, vivaismo frutticolo, sementiero, che potranno prevedere operazioni/interventi anche nell'ambito delle altre filiere vegetali cui sono collegati;
- del settore suinicolo, che potrà prevedere operazioni/interventi nell'ambito della filiera cerealicola – limitatamente a progetti riconducibili all'attività mangimistica connessa – e della filiera lattiero-casearia, nel caso di progetti finalizzati all'utilizzo dei sottoprodotti (siero);
- del raggruppamento - trasversale a tutti i settori/comparti - riservato a progetti finalizzati esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

Si specifica, infine, che le operazioni/interventi sulle foraggere, qualora strettamente funzionali ad attività di allevamento, rientrano nella filiera cui afferisce detta attività di allevamento.

10. Natura degli aiuti e suddivisione delle risorse

Gli aiuti sono corrisposti quali contributi a copertura parziale dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole operazioni/interventi che costituiscono il progetto di filiera, con le intensità definite nei singoli Programmi Operativi di Misura, riportati nell'Allegato C) al presente Programma, nonché nei Programmi relativi alla Misura 124 ed alla Misura 133 approvati contestualmente al presente Programma Operativo.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti, fatti salvi gli specifici casi previsti dal P.S.R. e definiti nei singoli Programmi Operativi di Misura/Azione.

Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, nell'ambito delle diverse filiere, i finanziamenti disponibili a valere sul presente Programma Operativo vengono destinati ai singoli settori/comparti/raggruppamenti nella seguente misura percentuale calcolata sul 100% della disponibilità indicata nella tabella di cui al **paragrafo 3** per le Misure 121, 124 132 e 133 e sul 99,5% della disponibilità indicata nella medesima tabella per le Misure 111, 114 e 123 – Azione 1:

Settore lattiero caseario (latte bovino)	20%
Comparto carne bovina	3 %
Comparto carne suina	18%
Comparto carne avicola e comparto uova	4%
Settore Ortofrutticolo	23%
Settore Vitivinicolo	17%
Settore Cerealicolo	6%
Settori Oleoproteaginose, Foraggere e Sementiero	4%
Settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche	1%
Settori minori: ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equino, api, olio d'oliva, aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa	3%
Raggruppamento trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, quale definito al precedente paragrafo 9	1%

I pesi percentuali precedentemente indicati sono stati definiti in funzione dell'incidenza espressa a livello di PLV regionale dai singoli settori/comparti e della valutazione di merito sulla effettiva potenzialità dei singoli settori/comparti di valorizzare una concreta aggregazione di filiera.

Al settore forestale/legno è assegnato il 100% delle risorse afferenti le Misure 122 e 123 – Azione 2 - più lo 0,5% delle risorse afferenti le Misure 111, 114 e 123 – Azione 1 in funzione di progetti riferiti alla filiera della castanicoltura da frutto.

In relazione alla necessità di assicurare il raggiungimento delle finalità sottese all'approccio di filiera e permettere il più efficace utilizzo delle risorse, si prevede che i progetti di filiera siano finanziati nel rispetto delle dotazioni assegnate a ciascun settore/comparto/raggruppamento con l'utilizzo di meccanismi di compensazione di seguito indicati:

- le risorse relative alle Misure 111 – Azione 1, 114, 121 e 132 concorrono indistintamente al finanziamento degli interventi correlati alle medesime Misure/Azioni (convenzionalmente definita “Macro-voce 1”);
- le risorse destinate alle Misure 123 – Azione 1, 124 e 133 concorrono indistintamente al finanziamento delle operazioni/interventi correlati alle medesime Misure/Azioni (convenzionalmente definita “Macro-voce 2”);

Per il settore forestale/legno i meccanismi di compensazione prevedono che:

- le risorse relative alle Misure 111 - Azione 1, 114 e 122 concorrono indistintamente al finanziamento degli interventi correlati alle medesime Misure/Azioni (convenzionalmente definita “Macro-voce 1”);
- le risorse destinate alla Misura 123 – Azione 1 e Azione 2 – concorrono indistintamente al finanziamento degli interventi correlati alle medesime Azioni (convenzionalmente definita “Macro-voce 2”)

In via esplicativa, si rappresenta nella tabella che segue l'insieme delle risorse destinate a ciascun settore/comparto/raggruppamento suddivise per le due macro-voci nell'ambito delle quali operano rispettivamente i meccanismi di compensazione tra Misure/Azioni sopra definiti.

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI	%	DOTAZIONI COMPLESSIVE MACRO-VOCE 1 (MISURE 111 AZ. 1, 114, 121 E 132)	DOTAZIONI COMPLESSIVE MACRO-VOCE 2 (MISURE 123 AZ. 1, 124 E 133)	TOTALE
LATTIERO CASEARIO (LATTE BOVINO)	20	17.458.720,60	10.471.383,60	27.930.104,20
COMPARTO CARNE BOVINA	3	2.618.808,09	1.570.707,54	4.189.515,63
COMPARTO CARNE SUINA	18	15.712.848,54	9.424.245,24	25.137.093,78
COMPARTO AVICOLO/UOVA	4	3.491.744,12	2.094.276,72	5.586.020,84
SETTORE ORTOFRUTTICOLO	23	20.077.528,69	12.042.091,14	32.119.619,83
SETTORE VITIVINICOLO	17	14.839.912,51	8.900.676,06	23.740.588,57
SETTORE CEREALICOLO	6	5.237.616,18	3.141.415,08	8.379.031,26
SETTORI OLEOPROTEAGINOSE, FORAGGERE E SEMENTIERO	4	3.491.744,12	2.094.276,72	5.586.020,84
SETTORE FORESTAZIONE PRODUTTIVA	1	872.936,03	523.569,18	1.396.505,21
SETTORI MINORI	3	2.618.808,09	1.570.707,54	4.189.515,63
RAGGRUPPAMENTO PRODOTTI FINITI BIOLOGICI	1	872.936,03	523.569,18	1.396.505,21

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI	DOTAZIONI COMPLESSIVE MACRO-VOCE 1 (MISURE 111 AZ. 1, 114, E 122)	DOTAZIONI COMPLESSIVE MACRO-VOCE 2 (MISURE 123 AZ. 1 E 2)	TOTALE
SETTORE FORESTALE/LEGNO	1.144.625,00	1.204.854,00	2.349.479,00

11. Importi minimi e massimi

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria ed alla rappresentatività dei diversi settori produttivi nella PLV agricola regionale, i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile ad aiuto del progetto di filiera sono fissati rispettivamente in 500.000,00 Euro ed in 10 milioni di Euro, con deroga a 200.000,00 Euro ed a 2 milioni di Euro per i settori animali e vegetali minori, per il settore forestale/legno e per il raggruppamento trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti di filiera il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore ai valori minimi sopra indicati.

Il finanziamento di operazioni/interventi inseriti in un progetto di filiera che afferiscono alle singole Misure/Azioni può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse con riferimento a ciascun settore/comparto/raggruppamento quale risulta dalla dotazione finanziaria di cui al **paragrafo 10**.

12. Finalità dei progetti di filiera

Indipendentemente dalla tematica espressa e dai fabbisogni di intervento individuati, il progetto di filiera dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire/rafforzare l'integrazione fra i diversi soggetti operanti nell'ambito della filiera;
- rafforzare l'aggregazione fra i produttori di base;
- migliorare concretamente le relazioni di mercato.

13. Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Per la tipologia degli interventi e le spese ammissibili, nonché per eventuali limiti e divieti relativi alle singole operazioni/interventi attuate nell'ambito dei progetti di filiera si rimanda ai documenti attuativi delle diverse Misure/Azioni.

L'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni/interventi inserite in un progetto di filiera decorre dalla data di presentazione dell'istanza individuale riferita a ciascuna Misura/Azione, fatto salvo quanto disposto con deliberazioni della Giunta regionale n. 1000 del 2 luglio 2007, n. 1002 del 2 luglio 2007 e nell'Allegato 1 alla deliberazione 167 dell'11 febbraio 2008.

Le medesime operazioni/interventi non possono essere contemporaneamente oggetto di domande presentate nell'ambito di avvisi pubblici, sia di competenza territoriale che regionale, legati alla modalità operativa "approccio individuale" e nell'ambito del presente Programma Operativo in modalità "filiera", pena la decadenza delle istanze presentate a valere su entrambe le modalità.

La suddetta prescrizione si estende a tutte le voci di spesa incluse nell'intervento/azione inserito nel progetto di filiera, pertanto si configura l'ipotesi di inammissibilità anche nel caso di sovrapposizione parziale.

14. Requisiti e condizioni di ammissibilità del progetto di filiera

Fermi restando il possesso da parte di ciascun soggetto "beneficiario diretto" dei requisiti d'accesso e l'ammissibilità della domanda riferita alla Misura/Azione per la quale è richiesto l'aiuto, nonché la sussistenza di quanto indicato ai precedenti **paragrafi 12 e 13**, il progetto di filiera nel suo complesso deve soddisfare i seguenti requisiti e condizioni, pena l'esclusione:

- rispetto della coerenza esterna: il progetto sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai singoli "beneficiari diretti" dovrà risultare conforme a quanto stabilito

dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e sulle specifiche OCM, nonché a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013;

- rispetto della coerenza interna: le diverse operazioni previste da ogni singolo soggetto “beneficiario diretto” dovranno essere coerenti con l’obiettivo/i specifico/i progettuale/i: le operazioni sia a livello di tipologia di produzioni, di investimento, di interventi di consulenza, formazione, promozione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione tra loro;
- presenza della fase di produzione di base e della connessa e successiva fase di trasformazione e/o commercializzazione;
- importo complessivo della spesa ammissibile per l’insieme delle operazioni/interventi previste in un progetto di filiera nel rispetto degli importi minimi e massimi di cui al **paragrafo 11**;
- numero minimo di imprese agricole di produzione “beneficiari diretti”, quale risulta per ciascuna filiera dalla tabella di seguito riportata:

SETTORI/COMPARTI PRODUTTIVI	N. imprese
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto formaggi stagionati a Denominazione d’Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone)	5
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi	8
Comparto carne bovina	8
Comparto carne suina	8
Comparto carne avicola	8
Comparto carne avicola (avicoli minori quali ad es. quaglie, piccioni)	3
Comparto uova	5
Settori animali minori: ovicaprina (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equidi, api	3
Settore ortofrutticolo - Comparto fresco (compresa patata)	18
Settore ortofrutticolo - Comparto trasformato (compresa patata)	18
Settore vitivinicolo	8
Settore cerealicolo	14
Settore oleoproteaginose	14
Settore sementiero	14
Settore foraggere	14
Settore forestale/legno	5
Settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche	10
Settori vegetali minori: olio d’oliva	10
Settori vegetali minori: aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo)	3
Settori vegetali minori: canapa	10

Ai fini del presente parametro l'impresa agricola di produzione che aderisca a più Misure/Azioni verrà computata una volta soltanto.

In alternativa e su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila – con riferimento ai settori/comparti di seguito elencati - il numero minimo di imprese agricole coinvolte quali “beneficiari diretti” può essere soddisfatto dal parametro riferito al numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quale risulta dalla tabella che segue:

SETTORI/COMPARTI PRODUTTIVI	N. imprese	ULU
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone)	3	18
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi	4	24
Comparto carne bovina	4	24
Comparto carne suina	4	24
Comparto carne avicola	4	24
Comparto uova	3	18
Settore ortofrutticolo - Comparto fresco (compresa patata)	7	42
Settore ortofrutticolo - Comparto trasformato (compresa patata)	7	42
Settore vitivinicolo	4	24
Settore cerealicolo	7	42
Settore oleoproteaginose	7	42
Settore foraggiere	7	42

- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 121 rispetto alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera pari almeno al 20%.

Per la filiera forestale/legno la percentuale minima del 20% si intende riferita alle operazioni/interventi afferenti la Misura 122.

E' prevista una specifica deroga al 10% per i seguenti settori ed alle seguenti condizioni:

- settore api;
- settore lattiero-caseario - comparto formaggi stagionati a Denominazione di Origine Protetta - nel caso di progetti di filiera che prevedano prevalentemente operazioni/interventi riferiti ad aree rurali con problemi complessivi di sviluppo quali definite al paragrafo 3.1.1 del P.S.R.;
- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 123 - Azione 1 - non superiore al 50% della spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera.

E' prevista una specifica deroga che eleva tale percentuale al 70% per i seguenti settori ed alle seguenti condizioni:

- settore lattiero-caseario - comparto formaggi stagionati a Denominazione di Origine Protetta - nel caso di progetti di filiera che prevedano prevalentemente operazioni/interventi riferiti ad aree rurali con problemi complessivi di sviluppo quali definite al paragrafo 3.1.1 del P.S.R.;
- settore vitivinicolo nel caso di progetti di filiera che prevedano prevalentemente operazioni/interventi riferiti ad aree rurali intermedie quali definite al paragrafo 3.1.1 del P.S.R..

La medesima deroga è applicabile per tutti i settori/comparti/raggruppamenti nel caso in cui la prevalenza della spesa afferente la suddetta Misura 123 – Azione 1 sia sostenuta da soggetti che abbiano la dimensione di impresa intermedia quale definita al punto 1 dell'Allegato 5 alla deliberazione della Giunta regionale n. 167/2008.

- per la filiera forestale/legno: peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativi alle operazioni/interventi afferenti Misura 123 - Azione 2 non superiore al 50% della spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera;
- utilizzo - attraverso specifiche domande di aiuto - di almeno due diverse Misure/Azioni fra quelle indicate al precedente **paragrafo 6**.

Oltre ai predetti requisiti e condizioni, è obbligatorio, pena l'esclusione del progetto, che la materia prima quantificata nel progetto di filiera sia reperita, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni quali risultano dall'accordo di filiera, per almeno il 75% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti all'accordo medesimo.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

15. Criteri di priorità

I "progetti di filiera" risultati ammissibili in funzione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi verranno ordinati con una metodologia di valutazione ponderata in base alla quale a ciascun criterio è attribuito un punteggio. La somma dei diversi punteggi attribuiti determina il posizionamento del progetto nell'ambito di singole graduatorie settoriali.

a) Criteri generali

In questa classe sono raggruppati parametri atti a quantificare la rispondenza del progetto di filiera con la strategia specifica dell'Asse 1 con riferimento all'approccio di filiera.

a.1) Tipologia dell'intervento

Questo parametro identifica la rispondenza della tematica e dei conseguenti obiettivi del progetto di filiera ai fabbisogni d'intervento individuati per ciascun settore/comparto dal P.S.R..

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli progetti di filiera si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di spesa ammissibile relativa ad interventi/operazioni riconducibili a dette tipologie è superiore all'80% della spesa ammissibile totale del progetto. Il criterio ha un peso di **10 punti**.

Le tipologie d'intervento valutabili come prioritarie – intese quali fabbisogni di intervento per settore/comparto - sono riportate nell'Allegato D) al presente Programma Operativo.

Un progetto può essere ricondotto al massimo a due tipologie preferenziali; a tal fine si specifica:

- le operazioni/interventi riferiti alle Misure 111 - Azione 1, 114 e 132 e le azioni di sistema (Misure 124 e 133) devono essere riferite in toto ad un'unica tipologia preferenziale;
- nelle Misure/Azioni ad investimento è possibile l'attribuzione delle singole voci del piano di spesa a due diverse tipologie preferenziali, fermo restando che una voce di spesa può essere riferita ad una sola tipologia.

Il criterio non è applicabile per i settori minori ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equino, api, olio d'oliva, aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa, per il raggruppamento trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici e forestale/legno.

a.2) Priorità territoriale

Questo parametro premia l'ubicazione degli interventi afferenti la Misura 121 e la Misura 123 - Azione 1 - rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nelle schede di Misura del P.S.R..

Il criterio ha un peso massimo di **12 punti** ed è graduato nell'ambito di ciascuna macroarea secondo i seguenti pesi:

Area ad Alta Priorità	12 punti
Area a Media Priorità	8 punti
Area a Bassa Priorità	4 punti

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dell'investimento individuata secondo quanto stabilito nei rispettivi Programmi Operativi di Misura.

Il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo intervento alla quota di spesa ammissibile dell'intervento medesimo (con riferimento alla spesa ammissibile totale degli investimenti su ciascuna Misura nell'ambito del progetto di filiera) e sommando i valori così ottenuti.

Nel caso di progetti riferiti al settore forestale/legno il parametro premia l'ubicazione degli interventi afferenti la Misura 122 e la Misura 123 - Azione 2 - rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata nelle schede di Misura del P.S.R.. Sono attribuiti 12 punti nel caso di investimenti localizzati in aree collinari e montane, così come definite dal Piano forestale regionale 2007/2013 approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 90 del 23 novembre 2006.

Il criterio non è applicabile per i settori minori ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equino, api, olio d'oliva, aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa, per il raggruppamento trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici.

a.3) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo parametro premia la presenza di imprese agricole "beneficiari diretti" della Misura 121 il cui conduttore possieda, al momento della presentazione della singola istanza, i seguenti requisiti che costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla Misura:

- dimostri sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- ricavi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- dedichi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- abbia un'età non superiore a 65 anni.

Il criterio ha un peso massimo di **20 punti**. E' attribuito solo nel caso in cui la prevalenza, in termini di numero, delle imprese agricole "beneficiari diretti" della Misura 121 possieda il suddetto requisito ed è graduato in funzione delle seguenti classi:

> 50% e fino al 70%	8 punti
> 70% e fino al 90%	15 punti
> 90%	20 punti

b) Criteri specifici

Sono riferiti a parametri, indicati nel P.S.R., finalizzati a valutare la validità e la ricaduta del progetto di filiera nel suo complesso rispetto agli obiettivi specifici e/o trasversali dell'Asse.

b.1) Tipologia dell'accordo

Questo parametro premia la solidità dell'accordo a supporto del progetto di filiera in base alla qualità delle relazioni fra i diversi soggetti ed in base alle prospettive di stabilità dell'accordo stesso, rispetto a quanto indicato al **paragrafo 5**.

Il criterio ha un peso massimo di **7 punti** ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- efficacia delle clausole di acquisto/cessione della materia prima contenute nell'accordo di filiera superiore al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera: 2 punti;
- accordo supportato da vincoli statutari e regolamentari in termini di conferimento della materia prima: 2 punti;
- concrete garanzie a favore dei produttori di base rilasciate dai soggetti sottoscrittori dell'accordo, ivi compreso il promotore/capofila: 1 punto;
- esplicito riferimento ad altre intese/accordi di filiera o accordi attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: 1 punto;
- accordi sottoscritti, limitatamente alle clausole relative all'acquisto/cessione della materia prima, dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola a garanzia del rispetto delle clausole medesime: 1 punto.

b.2) Vantaggio per le imprese agricole di produzione partecipanti all'accordo

Il criterio è riferito alle concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici del progetto di filiera sui produttori agricoli di base che sottoscrivono l'accordo.

Il criterio ha un peso massimo di **13 punti** ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- incremento del prezzo della materia prima determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi (es. disciplinare di produzione): 3 punti;
- servizi aggiuntivi prestati a favore dei produttori agricoli (es. assistenza tecnica, controlli): 3 punti;
- realizzazione di un prodotto finito direttamente fruibile dal consumatore finale: 3 punti;
- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 121 rispetto all'importo di spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera superiore alla soglia di ammissibilità (20%) fissata nel **paragrafo 14**: massimo 4 punti, graduati in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 20% e fino al 40%	1 punto
> 40% e fino al 60%	2 punti
> 60% e fino al 80 %	3 punti
> 80%	4 punti

b.3) Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali “beneficiari diretti” di una o più Misure/Azioni

Il criterio è applicato in caso di partecipazione di un numero di imprese agricole superiore alla soglia di ammissibilità fissato nella tabella di cui al **paragrafo 14**. Il criterio ha un peso massimo di **6 punti** graduati in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 50% e fino al 100 %	1,5 punti
> 100% e fino al 150%	3 punti
> 150% e fino al 200%	4,5 punti
> 200% e fino a 300%	6 punti

Qualora, in sede di ammissibilità, il numero minimo di imprese agricole partecipanti quali “beneficiari diretti” sia soddisfatto dal numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quali indicate nella tabella riportata al precedente **paragrafo 14**, le suddette classi percentuali debbono intendersi riferite al maggior numero di ULU coinvolte rispetto alla soglia di ammissibilità.

b.4) Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali “beneficiari indiretti”

Il criterio si riferisce alla partecipazione all’accordo di imprese agricole quali “beneficiari indiretti”.

Il criterio premia le iniziative che coinvolgono il maggior numero di imprese agricole “beneficiari indiretti” ed ha un peso massimo di **1 punto**. Il punteggio massimo è attribuito al progetto che, nell’ambito di ogni singola graduatoria, raggruppa il maggior numero di imprese agricole “beneficiari indiretti”. Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato in relazione al rapporto tra il numero di imprese “beneficiari indiretti” ed il numero di quelle partecipanti al progetto cui è stato attribuito il punteggio massimo secondo le seguenti classi percentuali:

> 20% e fino al 40%	0,2 punti
> 40% e fino al 60%	0,4 punti
> 60% e fino al 80 %	0,6 punti
> 80 % ed inferiore al 100%	0,8 punti
100%	1 punto

b.5) Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato

Il criterio premia le iniziative che coinvolgono maggiori quantitativi di materia prima ed ha un peso massimo di **2 punti**. Il punteggio massimo è attribuito al progetto che, nell’ambito di ogni singola graduatoria, prevede l’utilizzo del maggior quantitativo di materia prima.

Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato in relazione al suddetto tetto massimo in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 20% e fino al 40%	0,5 punti
> 40% e fino al 60%	1 punto
> 60% e fino al 80 %	1,5 punti
> 80% ed inferiore al 100%	1,8 punti
100%	2 punti

b.6) Accordi che prevedono la fase di distribuzione - anche attraverso la partecipazione di beneficiario/i indiretto/i

Questo criterio premia la completezza della filiera in relazione alla presenza delle diverse fasi che vanno dalla produzione di base al consumo finale.

Alla fase di distribuzione possono essere ricondotti tutti i soggetti che si occupano della vendita/somministrazione diretta e/o indiretta dei prodotti finiti (es. grande distribuzione, ristorazione collettiva, rete di vendita, commercio ed utilizzo locale delle produzioni).

Il punteggio, indipendentemente dalla complessità e dall'articolazione della filiera cui attiene il progetto, è attribuito nel caso in cui l'accordo di filiera - sottoscritto da uno o più soggetti quali precedentemente definiti – garantisca espressamente la distribuzione di almeno il 70% delle produzioni oggetto dell'accordo medesimo.

Al criterio è attribuito il peso di **1 punto**.

b.7) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività delle imprese nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati dal soggetto promotore/capofila con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di **3 punti**.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino, anche in applicazione del Patto di Lisbona, di creare, consolidare, stabilizzare l'occupazione, sia a tempo indeterminato che determinato, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera: 2 punti;
- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro - nel rispetto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera: 3 punti.

b.8) Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 ed ha un peso massimo di **3 punti**.

Il criterio è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti indicati nel progetto di filiera rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso di tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30% e fino al 40%	0,75 punti
> 40% e fino al 60%	1,5 punti
> 60% e fino al 80%	2,25 punti
> 80% e fino al 100 %	3 punti

E' data facoltà, in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici con riferimento alle produzioni complessive ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso da tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo, in base alla seguente ponderazione:

Settore ortofrutticolo:

volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate	0,75 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 7.000 tonnellate	1,5 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate	2,25 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate	3 punti

Settore cerealicolo:

volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate	0,75 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate	1,5 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000 tonnellate	2,25 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 9.000 tonnellate	3 punti

Comparto latte alimentare e latticini freschi:

volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 10.000 tonnellate	0,75 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 10.000 e fino a 15.000 tonnellate	1,5 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 e fino a 20.000 tonnellate	2,25 punti
volumi di prodotto biologico superiori a 20.000 tonnellate	3 punti

Comparto carne suina:

numero di suini biologici macellati in un anno compresi fra 500 capi e fino a 2.000 capi	0,75 punti
numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 2.000 capi e fino a 4.500 capi	1,5 punti
numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 4.500 capi e fino a 6.000 capi	2,25 punti
numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 6.000 capi	3 punti

b.9) Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni di seguito elencate ed ha un peso massimo di **4 punti**.

Sono valutate:

- 1) le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (esclusa la tutela transitoria);
- 2) le produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99 - Titolo IV – così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 – Capo IV.

Il criterio è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti indicati nel progetto di filiera rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso di tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30 e fino al 40%	1 punto
> 40 e fino al 60%	2 punti
> 60 e fino al 80%	3 punti
> 80 e fino al 100 %	4 punti

b.10) Produzioni di qualità NO OGM

Il criterio è attribuito in presenza di progetti di filiera riferiti esclusivamente a produzioni NO OGM - con riferimento alle specie per cui sussistono eventi OGM autorizzati alla coltivazione e/o commercializzazione - e certificate come tali da Organismi accreditati per il rilascio dell'attestato di conformità del sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare. Al criterio è attribuito il peso di **2 punti**.

b.11) Progetti che prevedono l'utilizzo – attraverso specifica domanda di aiuto - della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale"

Il criterio premia la componente innovativa del progetto di filiera con riferimento all'utilizzo della Misura 124. Ha un peso massimo di **4 punti**, graduati in funzione dei risultati della valutazione dell'intervento sulla Misura 124 effettuata secondo i criteri fissati nello specifico Programma Operativo:

Punteggio da P.O. Misura 124	Peso
15 – 18	1
19 – 22	2
23 – 26	3
27 – 30	4

Ove il progetto di sviluppo pre-competitivo non raggiunga la soglia di 15 punti non ottiene alcun punteggio a valere sul presente criterio.

b. 12) Progetti che prevedono l'utilizzo – attraverso specifica domanda di aiuto - della Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità"

Il criterio premia la componente informativo-promozionale del progetto di filiera con riferimento all'utilizzo della Misura 133, in particolare nel caso in cui siano previste azioni di informazione nei confronti del consumatore. Il peso massimo attribuito è di **2 punti**, graduati in funzione dei risultati della valutazione sulla Misura 133 effettuata secondo i criteri fissati nello specifico Programma Operativo:

Punteggio da P.O. Misura 133	Peso
20 – 40	0,5
> 40 – 60	1
> 60 – 80	1,5
> 80 – 100	2

Ove il progetto di informazione/promozione non raggiunga la soglia di 20 punti non ottiene alcun punteggio a valere sul presente criterio.

c) Ulteriori criteri

Questa classe raggruppa gli elementi di valutazione che valorizzano il progetto di filiera in funzione di priorità trasversali del P.S.R..

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni e l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori, soci o a contratto e conseguente incremento della quantità di prodotto commercializzato - funzionali al progetto di filiera, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. Il peso attribuito è di **4 punti**.

c.2) Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo di filiera

Il criterio si riferisce alla partecipazione all'accordo di più imprese di trasformazione/commercializzazione, siano esse "beneficiari diretti" o "beneficiari indiretti". Il criterio ha un peso massimo di **2 punti** ed è graduato in funzione delle seguenti classi:

2 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	0,5 punti
3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	1 punto
più di 3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione	2 punti

c.3) Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso del soggetto promotore/capofila al momento della presentazione della domanda. Il criterio ha un peso massimo di **2 punti**.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito:

certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Il punteggio non è attribuito qualora la certificazione sia stata valutata ai fini del criterio di cui al punto b.10	0,40 punti
certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food)	0,40 punti
certificazioni Standard IFS (International Food Standard)	0,40 punti
certificazione Eurepgap/Globalgap	0,40 punti
adesione al sistema "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999	0,40 punti

c.4) Prodotto finito esportato

Il criterio premia il livello di internazionalizzazione delle imprese partecipanti all'accordo di filiera. Sono attribuiti **2 punti** nel caso in cui il rapporto fra i prodotti finiti esportati dalle imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo sul mercato interno e/o sul mercato extra comunitario rispetto al totale dei prodotti finiti sia pari o superiore al 50% . Fino alla concorrenza del 50% saranno attribuiti **0,04** punti per ogni punto percentuale.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dall'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione (esclusa la fase di distribuzione) che rappresenta/rappresentano la parte finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo.

c.5) Sostegno alla competitività in aree svantaggiate

Il criterio si applica ai progetti di filiera che prevedano almeno il 51% della spesa ammissibile per operazioni/interventi riferiti ad aree montane svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. Il peso attribuito è di **5 punti**.

Il criterio opera esclusivamente per i progetti di filiera afferenti i seguenti settori/comparti:

- Settore Ortofrutticolo – comparto frutta fresca
- Settore vitivinicolo
- Comparto carne suina
- Comparto carne bovina
- Comparto carne avicola
- Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi di cui al presente paragrafo, nonché sulla documentazione da produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato E) del presente Programma Operativo.

16. Criteri di precedenza

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente **paragrafo 15**, verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- progetti di filiera dedicati a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007;
- progetti di filiera dedicati a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 e, per il settore vitivinicolo, le produzioni della viticoltura DOC e DOP riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99 - Titolo IV – così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 – Capo IV

In caso di ulteriore parità prederanno i progetti di filiera dedicati al maggior quantitativo di materia prima.

17. Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

Per quanto concerne la responsabilità dei singoli sub-procedimenti riferiti all'ammissibilità delle istanze presentate sulle diverse Misure/Azioni, si rinvia a quanto indicato nell'Allegato F) al presente Programma Operativo.

18. Modalità e tempi di presentazione della domanda di aiuto sul “progetto di filiera”

La compilazione e presentazione sia delle singole istanze d'aiuto sia della domanda relativa al progetto di filiera – di seguito denominata “domanda carpetta” – dovrà essere effettuata secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA reperibile sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze è fissato **perentoriamente al 16 ottobre 2009**, pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese **entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza**. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

La “domanda carpetta” deve essere compilata, a cura del soggetto promotore/capofila, successivamente al perfezionamento delle singole istanze di aiuto sulle Misure/Azioni ricomprese nel progetto di filiera presentate da ciascun partecipante all'accordo quale “beneficiario diretto”.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

In relazione a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 167 dell'11/02/2008 si specifica che:

- le pre-adesioni presentate a valere sulle deliberazioni della Giunta regionale n. 1000 e n. 1002, entrambe in data 2 luglio 2007 - ferma restando la possibilità di integrare i progetti definitivi con ulteriori opere e/o acquisti - dovranno essere confermate entro il predetto termine perentorio del 16 ottobre 2009. In caso di mancata conferma dette istanze saranno considerate a tutti gli effetti decadute;
- le domande afferenti la Misura 121 e la Misura 123 - Azione 1, presentate a valere su avvisi pubblici attivati in modalità “approccio individuale” antecedentemente all'attivazione dell’“approccio di filiera” e non finanziate (domande in fase istruttoria e domande collocate in graduatoria in posizione non utile ai fini dell'accesso agli aiuti richiesti), potranno essere inserite in progetti di filiera.

A tal fine i singoli titolari dovranno presentare specifica richiesta in forma cartacea in cui:

- dichiarano l'esplicita volontà che l'istanza (individuata con il numero di protocollo AGREA) venga trasferita sul Programma Operativo "Progetti di filiera";
- indicano il settore/comparto/raggruppamento – con riferimento a quelli individuati al precedente **paragrafo 9** – a cui l'istanza deve essere ricondotta;
- confermano il progetto proposto o, in caso di rinuncia a realizzare una parte degli investimenti, indicano chiaramente le opere e gli acquisti per i quali è richiesto il trasferimento sul progetto di filiera.

Per le istanze sulla Misura 121 la richiesta dovrà essere inoltrata all'Ente territoriale presso il quale è depositata la domanda originaria ed alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aiuti alle imprese.

Per le istanze sulla Misura 123 - Azione 1, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aiuti alle imprese.

Documentazione da allegare alla "domanda carpetta"

Alla "domanda carpetta" dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e/o statuto del soggetto promotore/capofila;
- per la tipologia di soggetto promotore/capofila di cui alla lettera a) del precedente **paragrafo 7**: copia del mandato con rappresentanza ad agire in nome e per conto dei "beneficiari diretti" del progetto di filiera conferito al promotore/capofila;
- per la tipologia di soggetto promotore/capofila di cui alla lettera b) del precedente **paragrafo 7**: copia dell'atto costitutivo del RTI con la definizione dei poteri ad agire in nome e per conto dei "beneficiari diretti" del progetto di filiera in capo al soggetto promotore/capofila;
- copia dell'accordo di filiera di cui al **paragrafo 5**;
- elenco dei soggetti "beneficiari diretti" di aiuti con esatto riferimento alla Misura/Azione sulla quale detti aiuti sono stati richiesti, nonché gli estremi di protocollo della singole istanze;
- elenco dei soggetti che partecipano all'accordo quali "beneficiari indiretti";
- progetto di filiera;

Per i contenuti del progetto e per la traccia da seguire nella redazione si rimanda all'Allegato B), in cui sono indicati gli elementi da sviluppare obbligatoriamente.

- documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e precedenza di cui ai **paragrafi 15 e 16** secondo le modalità di cui all'Allegato E), debitamente sottoscritta dal soggetto promotore/capofila.

19. Procedure istruttorie e di valutazione – Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi

L'istruttoria dei progetti di filiera si compone di diversi passaggi procedurali riconducibili alle seguenti macro-fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità delle singole operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera;
- b) istruttoria di ammissibilità dell'accordo di filiera e del progetto cui l'accordo è preordinato;
- c) valutazione ed attribuzione dei punteggi ai fini della predisposizione delle graduatorie settoriali dei progetti di filiera.

La **macro-fase a)** - composta di specifici sub-procedimenti correlati alle diverse Misure/Azioni cui si riferiscono le istanze - è volta ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni di ammissibilità delle istanze medesime secondo quanto previsto nei rispettivi Programmi Operativi e si conclude **entro il 1^o febbraio 2010**.

L'istruttoria sub-procedimentale è in capo:

- agli Enti territoriali per le istanze presentate a valere sulle Misure 111 - Azione 1, 114, 121, 122 e 132;
- alla Regione Emilia-Romagna per le istanze presentate a valere sulle Misure 123 - Azione 1 ed Azione 2, 124 e 133.

Per consentire lo svolgimento delle attività istruttorie la Regione provvederà a trasmettere alle Amministrazioni provinciali le singole istanze a valere sui sub-procedimenti di cui sono titolari.

A conclusione dell'attività istruttoria riferita a ciascun sub-procedimento, le Amministrazioni provinciali e i Servizi regionali coinvolti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni/Servizi l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze su un campione di almeno il 5% delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni/Servizi provvedono **entro il 15 febbraio 2010** a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti ai fini dell'espletamento delle fasi procedurali successive.

La **macro-fase b)**, i cui esiti sono correlati anche alle risultanze istruttorie dei sub-procedimenti, è in capo al Servizio Aiuti alle imprese e dovrà concludersi **entro il 15 aprile 2010**.

In tale macro-fase dovrà essere verificata la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni circa l'ammissibilità dell'accordo e del relativo progetto di filiera secondo quanto stabilito ai **paragrafi 5 e 14**.

Si evidenzia che l'inammissibilità dell'accordo di filiera determina l'inammissibilità del progetto di filiera cui è preordinato.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Direttore Generale Agricoltura provvede alla formale costituzione di un apposito Gruppo di lavoro interservizi - composto da collaboratori del Servizio Aiuti alle imprese e da altre professionalità presenti nei Servizi della Direzione Generale Agricoltura.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere formalmente – attraverso il Responsabile del procedimento - al soggetto promotore/capofila chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'accordo e del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti **entro 15 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi all'accordo, al progetto, all'istanza ed alla relativa documentazione allegata che incidano nell'attribuzione dei punteggi di priorità e/o nei criteri di precedenza.

Le attività del Gruppo di lavoro sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle diverse sedute ed in un verbale conclusivo nel quale sono indicati i progetti di filiera ammissibili e i relativi importi di spesa ammissibile e di contributo concedibile, nonché i progetti ritenuti non ammissibili, per i quali saranno stati espletati, nei confronti del soggetto promotore/capofila ed ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La Regione effettuerà sulle informazioni e dichiarazioni rese nella “domanda carpetta” i controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato su un campione di almeno il 5% delle domande stesse, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

La **macro-fase c)** - che implica la valutazione e l'attribuzione del punteggio al progetto di filiera ai fini della predisposizione delle graduatorie settoriali – è affidata ad un apposito Gruppo di Valutazione nominato con atto formale del Direttore Generale Agricoltura.

Il Gruppo - che prevede la partecipazione quali membri effettivi anche di tecnici esperti indicati dalle Amministrazioni provinciali coinvolte – sarà composto da funzionari della Direzione Generale Agricoltura.

Le attività del Gruppo di valutazione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle diverse sedute ed in un verbale conclusivo cui sono allegati le proposte di graduatoria dei progetti per ciascun settore/comparto/raggruppamento ed i relativi importi di spesa ammissibile e di contributo concedibile.

Detta macro-fase dovrà concludersi **entro il 16 luglio 2010**.

Entro il 30 luglio 2010 il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà con atto formale:

- all’approvazione delle graduatorie dei progetti di filiera ammessi;
- alla definizione dell’importo di spesa ammissibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione/intervento;
- alla definizione dell’ammontare del contributo concedibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione/intervento.

Nel medesimo atto verranno indicate i progetti esclusi.

Per quanto non espressamente indicato, alle diverse fasi procedurali, ivi comprese le attività sub-procedimentali, si applicano le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

Con successivi atti ed in relazione alle modalità indicate nel successivo **paragrafo 20** il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà all’approvazione del progetto di filiera ed alla concessione dell’aiuto ai singoli soggetti “beneficiari diretti” di Misure/Azioni nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici Programmi Operativi di Misura e nel presente Programma Operativo. Nel medesimo atto si provvederà alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione delle operazioni/interventi e del progetto di filiera complessivo. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

20. Utilizzo delle graduatorie

I progetti di filiera inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno finanziati nell’ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili in applicazione dei meccanismi di compensazione e secondo i limiti di spesa fissati al precedente **paragrafo 10**.

Qualora tuttavia – nonostante l’applicazione di tali meccanismi nell’ambito di ciascun settore/comparto/raggruppamento – non si pervenga alla copertura integrale del progetto di filiera utilmente posizionato in graduatoria, si potrà dar luogo al finanziamento parziale purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- le disponibilità finanziarie consentano il finanziamento del progetto di filiera almeno in misura pari al 51% del contributo complessivamente spettante e siano integralmente soddisfatte tutte le istanze afferenti la Misura 121;
- il soggetto promotore/capofila esprima per iscritto il proprio assenso al finanziamento parziale, ferma restando la realizzazione integrale del progetto di filiera anche per le operazioni/interventi non coperti da contributo pubblico.

In tale ipotesi, dopo aver soddisfatto le istanze sulla Misura 121, le ulteriori risorse residuanti sulla “Macro-voce 1” quale definita al precedente **paragrafo 10**, sono utilizzate per finanziare, in sequenza, le istanze afferenti la Misura 111 – Azione 1 ed in subordine quelle relative alla Misura 114. La sequenza opera purché siano finanziate integralmente tutte le istanze nell’ambito della medesima Misura.

Per quanto concerne le risorse della “Macro-voce 2”, qualora la compensazione non consenta il finanziamento integrale delle operazioni/interventi riconducibili a tale macro-voce, le risorse disponibili saranno utilizzate per finanziare, in sequenza, l’istanza afferente la Misura 124 ed in subordine quella relativa alla Misura 133. Qualora residuino ulteriori risorse in tale macro-voce 2 ed in presenza di un unico intervento a valere sulla Misura 123 nell’ambito del progetto di filiera, si potrà procedere al finanziamento parziale di detto intervento.

Per il settore forestale/legno, qualora – nonostante l’applicazione degli specifici meccanismi di compensazione – non si pervenga alla copertura integrale del progetto di filiera utilmente posizionato in graduatoria, si potrà dar luogo ugualmente al finanziamento parziale purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- le disponibilità finanziarie consentono il finanziamento del progetto di filiera almeno in misura pari al 51% del contributo complessivamente spettante e siano integralmente soddisfatte tutte le istanze afferenti la Misura 122;
- il soggetto promotore/capofila esprima per iscritto il proprio assenso al finanziamento parziale, ferma restando la realizzazione integrale del progetto di filiera anche per le operazioni/interventi non coperti dal contributo pubblico.

Dopo aver soddisfatto le istanze sulla Misura 122, le ulteriori risorse residuanti sulla “Macro-voce 1” quale definita al precedente **paragrafo 10** sono utilizzate per finanziare le istanze afferenti la Misura 111 – Azione 1, purché tali disponibilità residue consentano il finanziamento integrale di tali istanze.

Per quanto concerne le risorse della “Macro-voce 2”, qualora queste non siano sufficienti a coprire gli interventi sull’Azione 1 o sull’Azione 2 della Misura 123, si potrà procedere al finanziamento parziale esclusivamente qualora nel progetto di filiera sia presente un unico intervento sulla Misura 123.

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non coprano almeno il 51% del fabbisogno per il finanziamento del progetto di filiera o non siano finanziate integralmente le istanze sulla Misura 121 o sulla Misura 122 per il settore forestale/legno comprese nel progetto ovvero il soggetto promotore/capofila non esprima l’assenso al finanziamento parziale con impegno alla realizzazione integrale del progetto, le risorse non utilizzate verranno attribuite alla graduatoria con maggior fabbisogno in termini di contributo concedibile nel rispetto della destinazione originaria per macro-voce delle risorse medesime.

Ogni ulteriore disponibilità derivante da risorse non assegnabili in relazione ai meccanismi sopra esplicitati ovvero per carenza di domanda sarà destinata alla graduatoria con maggior fabbisogno in termini di contributo concedibile nel rispetto della destinazione originaria per macro-voce delle risorse medesime.

21. Tempi di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività

Il progetto di filiera deve individuare per ciascuna operazione/intervento, a valere sulle specifiche Misure/Azioni, la tempistica di realizzazione e la data prevista per la conclusione delle attività.

Si sottolinea che le singole operazioni/interventi devono essere realizzati entro i termini massimi stabiliti dalle specifiche disposizioni contenute nei Programmi Operativi di Misura.

A dette disposizioni è ricondotta anche l'eventuale possibilità di usufruire di proroghe che, in ogni caso, devono essere preventivamente richieste all'Amministrazione regionale ed autorizzate dal Servizio Aiuti alle imprese, previa valutazione tecnica compiuta con il supporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività comporta la revoca del contributo concesso al singolo "beneficiario diretto", anche se in parte già erogato. In tale ipotesi, l'Amministrazione regionale valuterà i rischi sul progetto di filiera complessivo con le modalità definite al successivo **paragrafo 26** "Sanzioni e revoche" al fine di assumere le decisioni conseguenti.

In relazione alle diverse tempistiche e possibilità di proroga fissate per ciascuna Misura/Azione, il progetto di filiera complessivo deve essere comunque completato entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione del contributo.

22. Liquidazione degli aiuti ed erogazione

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari diretti di Misure/Azioni comprese nel "progetto di filiera".

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa presentazione di apposita domanda di pagamento utilizzando le procedure all'uopo predisposte dall'Agenzia medesima.

Per ciò che riguarda i soggetti beneficiari di operazioni/interventi riferiti alle Misure 121, 123 - Azioni 1 e 2, 124 e 133 è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 20% del contributo concesso, subordinatamente alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA rilasciata da soggetti autorizzati per un importo pari al 110% dell'importo anticipato. La garanzia dovrà avere validità per l'intera durata delle operazioni/interventi ed avrà efficacia fino a quando non verrà disposta apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla direzione generale dell'istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet dell'Agenzia.

Il procedimento istruttorio finalizzato alla liquidazione dei contributi è in capo al Servizio Aiuti alle imprese, che si avvarrà dell'apporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari diretti per le singole Misure/Azioni comprese nel progetto di filiera – ovvero minor somma – sarà effettuata alle seguenti condizioni:

- a) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le specifiche modalità fissate nei singoli Programmi Operativi di Misura/Azione;
- b) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la corretta realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso.

E' prevista la possibilità di erogazione a saldo dei contributi spettanti per le operazioni/interventi riferite alle singole domande di aiuto afferenti il progetto di filiera successivamente all'ultimazione dei lavori/realizzazione delle attività e preliminarmente all'effettuazione delle verifiche di cui alla precedente lettera b) a condizione che sia presentata garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di AGREA a copertura di un importo pari al 110% della somma richiesta in erogazione a saldo.

Resta fermo che - in caso di esito negativo dei controlli di cui alla precedente lettera b) riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso - gli aiuti erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca.

23. Varianti

Le varianti al progetto di filiera nel suo complesso e/o alle singole operazioni/interventi in esso ricompresi debbono essere oggetto di domanda preventiva all'Amministrazione regionale e da questa autorizzate con atto formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.

Le varianti alle operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera - qualora previste dai Programmi Operativi di Misura - devono essere proposte dal "beneficiario diretto" e sono istruite dal Servizio Aiuti alle imprese, con il supporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

Tali varianti, qualora incidano sull'attribuzione dei punteggi di merito del progetto di filiera, saranno oggetto di successivo esame anche da parte del Gruppo di Valutazione.

Le varianti concernenti il progetto di filiera in senso complessivo - quali ad esempio le defezioni di singoli partecipanti ed eventuali subentri e/o l'ingresso di nuovi partecipanti cui consegue la modifica ai contenuti dell'accordo - saranno istruite dal Servizio Aiuti alle imprese e sottoposte al Gruppo di Valutazione che dovrà accertare che la variante proposta non incida sulla graduatoria di merito in relazione alla collocazione del progetto di filiera medesimo in posizione utile al finanziamento.

Il subentro/cambio di beneficiario nel progetto di filiera quale "beneficiario diretto" è ammesso esclusivamente per le Misure/Azioni in cui lo specifico Programma Operativo prevede espressamente tale ipotesi fra le varianti ammissibili.

In ogni caso le varianti non potranno comportare aumenti della spesa ammissibile e di conseguenza dei contributi concessi.

24. Incompatibilità, vincoli e obblighi

Per ciascuna operazione/intervento si applicano gli elementi di incompatibilità ed i vincoli individuati nei singoli Programmi Operativi di Misura.

Per quanto concerne il progetto di filiera si richiamano i vincoli e le incompatibilità già indicati nel presente Programma Operativo in ordine al soggetto promotore/capofila, ai “beneficiari diretti” ed ai “beneficiari indiretti”, alla non sovrapposibilità delle singole operazioni/interventi rispetto a istanze a valere sulla modalità operativa “approccio individuale”.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari inerenti l'apposizione di targhe e cartelli e l'uso di particolari loghi nel materiale informativo e promozionale, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 marzo 2009, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

25. Controlli

Tutti i controlli sono eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al precedente **paragrafo 19** afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, nella “domanda carpetta” e nella documentazione a supporto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare:
 - che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
 - che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco a campione “*in itinere*” prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) “*ex post*” per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore dei titolari degli aiuti.

26. Sanzioni e revoche

Il “beneficiario diretto” della singola Misura/Azione è soggetto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, delle ulteriori sanzioni previste nei singoli Programmi Operativi, nonché delle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito dalle deliberazioni regionali n. 1006/2008, n. 1409/2008, n. 127/2009, n. 274/2009, n. 522/2009 - attuative del DM 1205 del 20 marzo 2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)” - e dalle previsioni contenute nei Programmi Operativi delle Misure 124 e 133 approvati contestualmente al presente Programma Operativo.

Gli aiuti concessi ai “beneficiari diretti” titolari di operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera sono revocati, anche se già erogati, nelle ipotesi previste dai singoli Programmi Operativi, nonché in conseguenza dell’esito negativo delle verifiche di cui al **paragrafo 22 - lettera b)**.

A tal fine si specifica che un progetto di filiera si intende completato positivamente qualora tutti le operazioni/interventi previsti siano stati realizzati.

Nel caso in cui non siano state realizzate tutte le operazioni/interventi previsti nel progetto di filiera approvato, il progetto medesimo sarà sottoposto al riesame da parte del Gruppo di Valutazione ai fini di verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero il mantenimento del punteggio di merito che ha determinato l’iniziale posizionamento nell’ambito della graduatoria settoriale di appartenenza.

In caso di esito negativo di tale riesame ovvero di esito negativo delle verifiche di cui alla **lettera b)** del precedente **paragrafo 22**, o qualora il soggetto promotore/capofila abbia fornito in ordine al progetto di filiera dichiarazioni/informazioni/dati e più in generale elementi progettuali non veritieri tali da indurre l’Amministrazione in grave errore si procederà alla revoca degli aiuti concessi nei confronti di tutti i “beneficiari diretti” ed al recupero delle somme a qualsiasi titolo eventualmente già erogate, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

27. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento di effettuare qualsiasi accertamento per verificare l’applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

SCHEMA DI ACCORDO DI FILIERA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, approvando il Programma Operativo “Progetti di filiera”, ha disciplinato la presentazione di specifiche istanze volte al finanziamento di operazioni/interventi afferenti Misure/Azioni dell’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 da realizzare con la modalità “approccio di filiera”;
- che tale approccio presuppone la sottoscrizione di un accordo fra diverse imprese che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e che costituisce il presupposto per la realizzazione di un insieme di attività che compongono il “progetto di filiera”;
- che il suddetto accordo ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci funzionali all’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti partecipanti intendono perseguire;
- (*altro*)
- che le definizioni “soggetto promotore/capofila”, “beneficiario diretto” e “beneficiario indiretto” assumono rilevanza, nel testo che segue, ai fini e per gli effetti di quanto stabilito nel citato Programma Operativo;

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (*elencare le imprese “beneficiari diretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione (*elencare le imprese “beneficiari diretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- i seguenti ulteriori soggetti (*elencare gli eventuali ulteriori “beneficiari diretti” non rientranti nelle precedenti categorie con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

E TRA

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (*elencare le imprese “beneficiari indiretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione (*elencare le imprese “beneficiari indiretti” con l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

- i seguenti ulteriori soggetti (*elencare gli eventuali ulteriori “beneficiari indiretti” non rientranti nelle precedenti categorie, con l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

di seguito individuati “parti”

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Sezione prima Parte generale

Art. 1 - Finalità dell’accordo

Il presente accordo ha lo scopo di (*descrivere gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi*)

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

Il presente accordo afferisce alla filiera _____ ed implica la realizzazione coordinata dei seguenti interventi:

(descrivere sinteticamente la tipologia degli interventi e le attività che si intendono realizzare e che costituiscono, nel loro complesso, il “progetto di filiera”, nonché ulteriori elementi che connotano l’accordo anche in relazione a precedenti intese/accordi ed altri elementi caratterizzanti i rapporti fra le parti)

Art. 3 – Individuazione e compiti del soggetto promotore/capofila

Le parti individuano quale soggetto promotore/capofila del presente accordo e del connesso “progetto di filiera” il _____ (*nome, cognome*) quale rappresentante legale di _____.

Compete al soggetto promotore/capofila l’espletamento di tutti gli adempimenti indicati nel Programma Operativo regionale “Progetti di filiera”, nonché l’esercizio di tutti i poteri allo stesso conferiti dai beneficiari diretti con specifico mandato di rappresentanza.

Compete altresì al soggetto promotore/capofila (*indicare ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell’utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell’accordo*).

Art. 4 – Interventi e soggetti realizzatori

Nell’ambito del presente accordo, i seguenti soggetti si impegnano a realizzare le operazioni/interventi a fianco di ciascuno indicati:

individuazione del soggetti "beneficiario diretto"	descrizione sintetica dell'operazione/intervento da realizzare	Misura di riferimento del P.S.R.

(Esclusivamente per gli accordi che prevedano l'attivazione della Misura 124, oltre al beneficiario diretto andranno indicati, in forma separata, anche tutti gli altri partecipanti all'accordo che eventualmente contribuiscono alla realizzazione dell'attività attraverso uno specifico apporto operativo).

(In forma separata vanno individuati, se sussistono, gli eventuali apporti operativi prestati da "beneficiari diretti" in favore di altri "beneficiari diretti")

Art. 5 – Altre attività oggetto dell'accordo

I seguenti soggetti partecipanti all'accordo individuano e si obbligano a realizzare le seguenti ulteriori attività funzionali al più efficace perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1:

(descrizione delle ulteriori attività, svolte anche da "beneficiari diretti", ed indicazione dei partecipanti all'accordo coinvolti nelle attività, ivi comprese quelle connesse alla commercializzazione/distribuzione del prodotto finito)

Tutte le parti si obbligano altresì a realizzare le seguenti ulteriori attività:

(descrizione degli eventuali obblighi comuni, se previsti)

Art. 6 – Materie prime e prodotti finiti

Le parti convengono che le materie prime ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono i quantitativi di riferimento del progetto di filiera cui l'accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:

(indicare tutte le materie prime e tutti i corrispondenti prodotti finiti distinguendo fra prodotti convenzionali, prodotti certificati biologici ai sensi della normativa comunitaria vigente e prodotti di qualità)

Descrizione materie prime	Quantitativo complessivo
Totale	

Descrizione prodotti finiti	Quantitativo complessivo
Totale	

Art. 7 – Obblighi dei beneficiari diretti

Le parti che nel presente accordo rivestono il ruolo di “beneficiario diretto” si impegnano:

- a conferire al soggetto promotore/capofila individuato al precedente art. 3 il mandato con rappresentanza per l’esercizio di tutti i poteri indicati nel Programma Operativo regionale “Progetti di filiera” e nel presente accordo *(nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese deve essere prevista anche la costituzione del RTI)*;
- a presentare ad AGREA le rispettive domande di aiuto per la realizzazione delle operazioni/interventi indicati nel precedente art. 4;
- a realizzare interamente dette operazioni/interventi nel rispetto di tutte le procedure e ad espletare tutti gli adempimenti stabiliti dai provvedimenti regionali che disciplinano le diverse attività;
- *(a fornire l’apporto operativo richiesto per la realizzazione di operazioni/interventi realizzati da altri partecipanti espressamente indicato nell’art. 4)*;
- a contribuire, per la parte di propria competenza, a: *(indicare eventuali ulteriori specifici impegni)*;
- a rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Programma Operativo “Progetti di filiera” in relazione alle singole operazioni/interventi ed al progetto di filiera nel suo complesso;
- *(rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo)*.

Art. 8 – Obblighi dei beneficiari indiretti

Le parti che rivestono il ruolo di “beneficiario indiretto” si impegnano:

- *a porre in essere le eventuali attività definite all’art. 4 in funzione della realizzazione dell’accordo di filiera, contribuendo, per la parte di propria competenza, alle attività previste per la realizzazione del progetto a valere sulla Misura 124 (esclusivamente per gli accordi che prevedano l’attivazione di tale Misura con l’apporto operativo di beneficiari indiretti)*;
- *(rispettare ogni altro obbligo imposto dal presente accordo)*.

Art. 9 – Subentri, nuovi ingressi e modifiche

Il soggetto promotore/capofila assume ogni valutazione e responsabilità circa eventuali subentri in caso di recesso di uno dei partecipanti, nuovi ingressi e modifiche ai contenuti del presente accordo.

Art. 10 - Responsabilità specifiche del soggetto promotore/capofila

Il soggetto promotore/capofila risponde nei confronti dei beneficiari diretti per eventuali danni economici connessi al mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo carico dal Programma Operativo “Progetti di filiera”, dal mandato di rappresentanza e dal presente accordo.

Il soggetto promotore/capofila risponde altresì nei confronti dei partecipanti all'accordo _____ *(indicare eventuali responsabilità connesse ad ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell'utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell'accordo).*

Il soggetto promotore/capofila risponde inoltre per atti/fatti dolosi o colposi compiuti che cagionino un danno ingiusto ai partecipanti all'accordo.

Art. 11 – Responsabilità dei partecipanti all'accordo

Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla mancata esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente accordo, nonché per eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto di filiera.

(inserire eventuali altre clausole circa il riconoscimento di danni)

Art. 12 – Garanzie accessorie

(Individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente accordo e nel relativo progetto di filiera)

Art. 13 – Recesso

In caso di mancato finanziamento del progetto di filiera cui il presente accordo è preordinato, è facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall'accordo, previa comunicazione al soggetto promotore/capofila.

(Disciplinare gli eventuali effetti del recesso, anche in relazione agli oneri già sostenuti in dipendenza dell'accordo)

Sezione seconda
Clausole riferite al reperimento della materia prima ed ai successivi passaggi del prodotto fra i partecipanti all'accordo

Art. 14 – Conferimento materia prima

*(Per le imprese che abbiano come obbligo statutario **il conferimento** della materia prima da parte dei soci)*

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 6 le imprese agricole di produzione primaria che sottoscrivono il presente accordo – siano esse beneficiari diretti o indiretti – hanno l'obbligo di garantire il conferimento all'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione dei seguenti quantitativi di materia prima:

impresa agricola conferente	quantitativo	tipologia	impresa di trasformazione/commercializzazione destinataria

(indicare eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative condizioni).

Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi dei conferimenti indicati in tabella rappresentano almeno il 20% della propria produzione media annua totale riferita alla tipologia di materia prima conferita.

In alternativa

Art. 14 – Acquisto materia prima

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione **che acquistano** la materia prima da produttori di base singoli o associati)*

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 6, l'impresa di trasformazione/commercializzazione _____
(denominazione e ragione sociale) si obbliga ad acquistare dalle seguenti imprese agricole di produzione di base, che accettano, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di prodotto a fianco di ciascuna indicati al prezzo espressamente riportato:

impresa agricola	quantitativo	tipologia	prezzo

L'acquisto avverrà: *(indicare tutte le condizioni, ivi compresi eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative modalità di erogazione).*

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente ad acquistare e cedere annualmente i quantitativi di materia prima sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi ceduti annualmente ed esposti in tabella rappresentano una percentuale non inferiore al 20% della propria produzione media annua totale riferita alla tipologia di materia prima ceduta.

(Ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.)

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ognuna delle imprese di trasformazione/commercializzazione che acquistano materia prima coinvolte nell'accordo)

(Regolazione eventuale successiva fase di passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione)

Art. 15 – Conferimento di materia prima/prodotti semilavorati

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione che hanno ottenuto tramite conferimento materia prima ai sensi dell'art. 14 e **che conferiscono** materia prima/prodotti semilavorati ad altre imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo)*

L'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga a conferire a _____ (denominazione e ragione sociale), a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato di seguito indicati:

<i>quantitativo</i>	<i>tipologia</i>

Il conferimento avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni).

L'impresa conferente si impegna a mettere a disposizione annualmente i quantitativi di materia prima/prodotti semilavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ogni rapporto di conferimento tra le diverse imprese di trasformazione/commercializzazione coinvolte nell'accordo)

Ovvero

Art. 15 – Cessione di materia prima/prodotti semilavorati

(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione che hanno ottenuto tramite conferimento materia prima o già acquirenti di materia prima ai sensi dell'art. 14 che cedono materia prima/prodotti semilavorati ad imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo)

L'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga a cedere a _____ (denominazione e ragione sociale), che accetta, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato di seguito indicati al prezzo espressamente riportato:

<i>quantitativo</i>	<i>tipologia</i>	<i>prezzo</i>

La cessione avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni).

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente a cedere ed acquistare annualmente i quantitativi di materia prima/prodotti semilavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

(Ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.)

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ogni rapporto di cessione/acquisto tra le diverse imprese di trasformazione/commercializzazione coinvolte nell'accordo)

(Regolazione eventuale ulteriore fase di passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione e imprese di distribuzione)

Art. 16 – Cessione di prodotti finiti

(disciplina rapporti fra le parti)

**Sezione Terza
*Disposizioni finali***

Art. 17 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione e si protrae fino alla fine del terzo *(specificare eventuale maggior durata)* anno successivo al completamento del progetto di filiera cui l'accordo stesso è preordinato *(individuare data presuntiva finale di completamento del progetto di filiera)* .

Art. 18 – Controversie

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo _____ *(indicare il Foro competente ovvero il ricorso ad arbitrato)*.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile, nonché _____ *(indicare eventuali altre intese aggiuntive o altri accordi precedenti che rilevino ai fini degli impegni qui previsti)*

Luogo, data

Soggetto promotore/capofila

Rappresentante legale di _____	Firma _____

Imprese di produzione primaria “beneficiari diretti”:

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione “beneficiari diretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Altri soggetti “beneficiari diretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di produzione primaria “beneficiari indiretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione “beneficiari indiretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Altri soggetti “beneficiari indiretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Eventuali ulteriori sottoscrizioni

Esclusivamente per accordi che prevedano clausole relative all'acquisto/cessione di materia prima

Sottoscrizione delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative della base agricola

<i>Organizzazione</i>	<i>Timbro dell'Organizzazione</i>	<i>firma</i>

NOTA BENE

1. All'accordo devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore;
2. lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che le previsioni riferite ad elementi richiesti nel Programma Operativo regionale "Progetti di filiera" costituiscono contenuto obbligatorio dell'accordo.

ALLEGATO B)

SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FILIERA

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO DI FILIERA

Titolo del Progetto

Riconoscimento giuridico del soggetto promotore/capofila (mandato con rappresentanza/atto di costituzione RTI)

Rappresentante legale del soggetto promotore/capofila

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Referente tecnico del progetto di filiera

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Filiera produttiva del progetto

Settore/comparto/raggruppamento	Barrare la casella di interesse
settore lattiero-caseario (latte bovino)	
comparto carne bovina	
comparto carne suina	
comparto carne avicola	
comparto uova	
settore ovicaprino (carne e latte)	
settore bufalino (carne e latte)	
settore cunicolo	
settore equidi	
settore api	
settore ortofrutticolo (fresco, trasformato inclusa patata)	
settore vitivinicolo	
settore cerealicolo	
settore oleoproteaginose	
settore sementiero	
settore foraggere	
settore forestale/legno	
settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche	
settore olio d'oliva	
settore aceto balsamico	
settore ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo	
settore canapa	
raggruppamento trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici	

Finalità del progetto di filiera (**paragrafo 12** del Programma Operativo “Progetti di filiera”)

Soggetti che partecipano in via diretta o indiretta alla realizzazione del progetto di filiera (indicare il numero dei soggetti)

Qualificazione del soggetto indipendentemente dalla forma giuridica	Beneficiario diretto	Beneficiario indiretto
Imprenditori agricoli singoli (produzione primaria)		
Imprenditori agricoli associati (produzione primaria)		
Imprese di trasformazione		
Imprese di commercializzazione		
Imprese di trasformazione e commercializzazione		
Organizzazioni di produttori		
Soggetti della distribuzione		
Altro (specificare)		

Piano finanziario e Misure attivate

Misure	n. domande	Spesa totale prevista (Euro)	Contributo richiesto
111 Azione 1			
114			
121			
122			
123 Azione 1			
123 Azione 2			
124 (*)			
132			
133 (*)			
TOTALE			

(*) Si rammenta che per le Misure 124 e 133 il progetto di filiera può prevedere una sola domanda di aiuto mentre ogni impresa può presentare una sola domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione

Numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e numero di ULU complessivamente impiegate (se utilizzato come requisito)

Descrizione del cronoprogramma delle attività (tempistica di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso)

2. CONTENUTI SPECIFICI

1. Analisi della filiera interessata

- Descrizione della situazione attuale della filiera in relazione alle aree in cui si sviluppa il progetto
- Descrizione degli obiettivi con particolare riferimento ai fabbisogni di intervento della filiera considerata e alle criticità che si intendono affrontare
- Indicazione delle fasi della filiera coinvolte e loro connessioni
- Descrizione dei meccanismi di integrazione fra i diversi soggetti che partecipano al progetto di filiera in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica, commerciale e di redistribuzione del reddito
- Descrizione dei risultati attesi e miglioramento rispetto alla situazione iniziale
- Previsione del ritorno economico per le imprese agricole di produzione di base partecipanti

2. Analisi del progetto

- Descrizione generale del progetto, dei suoi obiettivi con particolare riferimento alle tipologie preferenziali – intese quali fabbisogni di intervento per settore/comparto - di cui all'Allegato D) al Programma Operativo “Progetti di filiera”, della sua valenza territoriale e delle eventuali connotazioni innovative
- Localizzazione degli interventi con riferimento alle specifiche aree individuate nel Programma Operativo “Progetti di filiera” (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, aree rurali intermedie, aree montane svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, aree ad alta/media/bassa priorità con riferimento alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto dal P.S.R.)
- Dimostrazione della coerenza esterna del progetto nella sua interezza e nelle operazioni/interventi previsti dai singoli “beneficiari diretti” rispetto a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e sulle specifiche OCM, nonché a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013
- Dimostrazione della coerenza interna delle diverse operazioni/interventi previste dai singoli “beneficiari diretti” rispetto all’obiettivo/i specifico/i progettuale/i: le operazioni sia a livello di tipologia di produzioni, di investimento, di interventi di consulenza, formazione, promozione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione tra loro

3. Materia prima e prodotti finiti interessati

- Descrizione di carattere generale delle materie prime e dei prodotti finiti cui il progetto è riferito

- Indicazione dell'area geografica di provenienza della materia prima cui il progetto è riferito
- Quantificazione della materia prima e dei prodotti finiti: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti certificati biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti di qualità riconducibili a sistemi definiti nella scheda della Misura 132 del P.S.R.: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti oggetto di esportazione: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)

4. Criteri e modalità di gestione del progetto

- Descrizione delle modalità di monitoraggio del progetto
- Descrizione delle modalità di coordinamento e controllo sulla realizzazione delle operazioni/interventi

Data

Firma del rappresentante legale del
soggetto promotore/capofila

**RIFERIMENTI AI DOCUMENTI ATTUATIVI DELLE MISURE/AZIONI
COMPRESSE NEL PROGETTO DI FILIERA E DEROGHE SPECIFICHE**

Disposizioni generali

A tutte le Misure/Azioni si applicano le procedure istruttorie, nonché le modalità di concessione e liquidazione individuate nei **paragrafi 19, 22, 23** del Programma Operativo “Progetti di filiera”.

In relazione alla metodologia di valutazione stabilita per il Programma Operativa “Progetti di filiera” che premia il progetto di filiera in senso complessivo, alle singole istanze **non deve essere allegata** l’eventuale documentazione richiesta in ciascun specifico Programma Operativo e/o avviso pubblico riferito alla modalità “approccio individuale” per l’attribuzioni di punteggi e priorità, ad eccezione della documentazione prevista per le istanze afferenti le Misure 124 e 133.

Riferimenti specifici e deroghe

Misura 111 Azione 1 e Misura 114

Riferimenti specifici

Deliberazione n. 360 del 23 marzo 2009 - Reg. (CE) 1698/2005 – P.S.R. 2007 -2013 ridefinizione dei contenuti del Programma Operativo Misura 111 Azione 1 e Misura 114

Deroghe

Nessuna deroga

Misura 121

Riferimenti specifici

Deliberazione n. 631 dell’11 maggio 2009 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e deliberazione n. 167/2008. Ridefinizione Programmi Operativi Misure 112 e 121”

Deroghe

Il paragrafo 13.3 “Istruttoria delle domande” - settimo capoverso – nell’ambito dei progetti di filiera va applicato come segue:

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo, fatte salve le istanze presentate ai sensi della deliberazione regionale n. 1000/2007 e quelle relative a domande presentate a valere su avvisi pubblici per progetti da attuare con la modalità “approccio individuale” ai sensi della deliberazione 167/2008 e trasferite nell’ambito di progetti di filiera.

Misura 122

Riferimenti specifici

Deliberazione n. 274 del 13 marzo 2009 recante “Reg. (CE) 1698/2005 e decisione C(2007)4161 – P.S.R. 2007-2013. Approvazione programma operativo della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste”

Deroghe

Fermo restando quanto indicato al Paragrafo 11, si specifica che le eventuali proroghe ai tempi di realizzazione dei lavori non possono essere superiori a 180 giorni.

Misura 123 - Azione 1

Riferimenti specifici

Allegato 5 alla deliberazione n. 167 dell’11 febbraio 2008 recante “Reg. (CE) 1698/2005 e decisione C (2007) 4161 – P.S.R. 2007–2013. Approvazione Programma Operativo Asse 1 comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 111 (Azione 1), 112, 114 ,121 e 123 (Azione 1), nonché approvazione avviso pubblico Misura 123 (Azione 1)”

Deroghe

1) *Paragrafo 4. “Settori di intervento”*

- Sono eliminate le esclusioni previste per il settore “**olio d’oliva**”.
- Nel raggruppamento altri settori è inserita la “**canapa**” ed il comparto “**vivaismo orticolo e frutticolo (vendita di piante)**”.

2) *Paragrafo 6. “Importi minimi e massimi di progetto”*

La dimensione finanziaria minima dei progetti è fissata **per tutte le tipologie d’impresa in Euro 100.000.**

3) *Paragrafo 7. “Condizioni di ammissibilità”*

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera b) la dimostrazione dell’esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l’impresa ed i produttori agricoli di base deve essere comprovata:

- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le clausole concernenti l'acquisto/la cessione della materia prima sono inserite in un'apposita sezione dell'accordo come indicato al **paragrafo 14** del Programma Operativo "Progetti di filiera". Conseguentemente non è dovuta la presentazione di specifici contratti di acquisto/coltivazione.

4) *Paragrafo 11. "Modalità di presentazione della domanda"*

- Per quanto concerne la documentazione di cui al punto 8), nell'ambito dei progetti di filiera si prevede che in alternativa al permesso di costruire sia presentata specifica dichiarazione a firma del richiedente e di professionista abilitato che fornisca elementi atti a garantire la cantierabilità dell'opera. Il permesso di costruire deve essere comunque prodotto entro il termine di conclusione della macro-fase a) del procedimento istruttorio di cui al **paragrafo 19** del Programma Operativo "Progetti di filiera", pena la decadenza della possibilità di accedere all'aiuto richiesto. Resta fermo quanto previsto per gli investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 31/2002 e successive modifiche, per le quali è richiesta specifica dichiarazione in merito rilasciata dal tecnico progettista. Per gli investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature si conferma la necessità di produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate.
- Non è dovuta la presentazione di quanto indicato ai punti 9) - secondo alinea (contratti) - e 10).

5) *Oltre alla documentazione già indicata al Paragrafo 11, è richiesta la seguente ulteriore documentazione:*

- Dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro, nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza, né sottoposta a procedure concorsuali;

- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economico/finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) che l'impresa svolge normalmente l'attività sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni;
 - d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che ne possano pregiudicare il regolare funzionamento;
 - e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti dei punti precedenti.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

Le domande afferenti la Misura 123 - Azione 1, presentate a valere su avvisi pubblici attivati in modalità "approccio individuale" antecedentemente all'attivazione dell'"approccio di filiera", ai fini dell'inserimento in progetti di filiera, dovranno allegare alla domanda di trasferimento dell'istanza la suddetta documentazione.

6) Paragrafo 12. "Modalità e tempi dell'istruttoria"

In deroga a quanto previsto nel paragrafo 12 "Modalità e tempi dell'istruttoria" ed relazione a quanto previsto nel Programma Operativo "Progetti di filiera", compete al Servizio Aiuti alle imprese l'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio – in qualità di Responsabile del procedimento – individua quattro collaboratori che provvedono, sotto il suo coordinamento, all'esame delle domande, del progetto, della documentazione e della spesa prevista, sintetizzando gli esiti dell'attività svolta in appositi verbali ed in un verbale conclusivo.

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese – sulla base dell'istruttoria compiuta - assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta al Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nelle domande e nella documentazione a supporto su un campione di almeno il 5% delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento può chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del Programma Operativo "Progetti di filiera".

Misura 123 Azione 2

Riferimenti specifici

Deliberazione n. 127 del 9 febbraio 2009 recante “Reg. (CE) 1698/2005 – P.S.R. 2007/2013 - Asse 1 – Approvazione del Programma Operativo con valenza di Avviso Pubblico della misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali " - Azione 2 "Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali"”

Deroghe

1) *Paragrafo 7. “Condizioni di ammissibilità”*

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera b) la dimostrazione dell’esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l’impresa ed i produttori agricoli di base (imprese agro-forestali) deve essere comprovata:

- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le clausole concernenti l’acquisto/la cessione della materia prima sono inserite in un’apposita sezione dell’accordo come indicato al **paragrafo 14** del Programma Operativo “Progetti di filiera”. Conseguentemente non è dovuta la presentazione di specifici contratti di acquisto/coltivazione.

2) *Paragrafo 11. “Modalità di presentazione della domanda”*

- Per quanto concerne la documentazione di cui al punto 7) – ultimo alinea, nell’ambito dei progetti di filiera si prevede che – qualora la documentazione autorizzativa dell’investimento non sia presentata all’atto della domanda – detta documentazione deve essere prodotta entro il termine di conclusione della macro-fase a) del procedimento istruttorio di cui al **paragrafo 19** del Programma Operativo “Progetti di filiera”, pena la decadenza della possibilità di accedere all’aiuto richiesto. Resta fermo quanto previsto per gli investimenti rivolti esclusivamente all’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per i quali si conferma la necessità di produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante circa l’ubicazione dei medesimi”. Si specifica che l’eventuale documentazione autorizzativa necessaria è individuata al paragrafo 13. punto 1) del Programma Operativo di Misura.
- Non è dovuta la presentazione di quanto indicato ai punti 8) secondo alinea (contratti).

3) *Oltre alla documentazione già indicata al Paragrafo 11, è richiesta la seguente ulteriore documentazione:*

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

4) *Paragrafo 12. “Modalità e tempi dell'istruttoria”*

In deroga a quanto previsto nel paragrafo 12 “Modalità e tempi dell'istruttoria” ed relazione a quanto previsto nel Programma Operativo “Progetti di filiera”, compete al Servizio Aiuti alle imprese l'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio – in qualità di Responsabile del procedimento – individua due collaboratori che provvedono, sotto il suo coordinamento, all'esame delle domande, del progetto, della documentazione e della spesa prevista, sintetizzando gli esiti dell'attività svolta in appositi verbali ed in un verbale conclusivo.

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese – sulla base dell'istruttoria compiuta - assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta al Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nelle domande e nella documentazione a supporto su un campione di almeno il 5% delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento può chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del Programma Operativo “Progetti di filiera”.

Misura 132

Riferimenti specifici

Deliberazione n. 1409 dell' 8 settembre 2008 recante “ Reg. (CE) 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013. Approvazione Programma Operativo Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare” - Asse 1”.

Deroghe

Con riferimento alle domande di aiuto a valere sulla Misura 132 nell'ambito dei progetti di filiera sarà possibile riconoscere esclusivamente l'adesione a sistemi di qualità per le annualità 2010, 2011 e 2012.

In relazione a tale previsione, si fissano come segue le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto e delle rispettive domande di pagamento sulla Misura 132 nell'ambito dei progetti di filiera ammessi a finanziamento:

Annualità di adesione al sistema di qualità	Scadenza presentazione "domanda di aiuto"	Scadenza presentazione "domanda di pagamento"
Annualità 2010	in tempo utile per la presentazione della domanda di finanziamento del progetto di filiera complessivo ("domanda carpetta") come stabilito nello specifico Programma Operativo "Progetti di filiera"	31/03/2011
Annualità 2011	31/12/2010	31/03/2012
Annualità 2012	31/12/2011	31/03/2013

Resta fermo che i pagamenti sono subordinati al rispetto delle modalità indicate al **paragrafo 22** del Programma Operativo "Progetto di filiera".

FABBISOGNO DI INTERVENTO PER SETTORE/COMPARTO

Settore lattiero-caseario (latte bovino) – Comparto formaggi stagionati a Denominazione di Origine Protetta

- Sostenere gli investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- Favorire gli investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- Incentivare le azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- Sostenere l'aggregazione in particolare a livello di fase di stagionatura e commercializzazione del prodotto;
- Incentivare l'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi di produzione e trasformazione;
- Sostenere gli investimenti dedicati alla commercializzazione di prodotti confezionati ad elevata distintività;
- Valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo delle panne;
- Sostenere le azioni finalizzate ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica.

Settore lattiero – caseario (latte bovino) – Comparto latte alimentare e latticini freschi

- Sostenere gli investimenti finalizzati alla valorizzazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- Favorire gli investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- Incentivare le azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- Sostenere l'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi di produzione;
- Sostenere le innovazioni di processo e di prodotto funzionali al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato;
- Valorizzare i prodotti derivati.

Comparto carne bovina

- Sostenere gli interventi funzionali ad aumentare la specializzazione a livello di filiera;
- Sostenere la riconversione degli allevamenti da latte a carne;

- Incentivare in tutti i passaggi della filiera gli investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della direttiva nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- Favorire la razionalizzare dell'utilizzo dei mezzi tecnici;
- Sostenere gli interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello)
- Garantire la presenza di strutture di macellazione in grado di valorizzare le produzioni locali;
- Favorire gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale della fase di macellazione anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;
- Favorire a livello di trasformazione il potenziamento delle fasi successive all'abbattimento in funzione di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi.

Comparto carne suina

- Favorire gli investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- Incentivare in tutti i passaggi della filiera le azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della direttiva nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- Favorire i processi di trasformazione finalizzati alla valorizzazione dei tagli secondari di suini DOP;
- Sostenere gli investimenti finalizzati ad ottimizzare la produzione e l'utilizzo delle carni suine fresche;
- Privilegiare, a livello di macellazione, gli investimenti in impianti che applicano le normative comunitarie sulla classificazione delle carcasse suine e/o introducono sistemi condivisi di valutazione oggettiva di parametri idonei a misurare l'attitudine alla trasformazione delle carni;
- Sostenere le innovazioni di processo funzionali alla produzione di trasformati a denominazione d'origine, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'esportazione in paesi terzi;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche.

Comparto carne avicola

- Favorire gli investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- Incentivare in tutti i passaggi della filiera le azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;

- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale dell'industria di macellazione/trasformazione anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;
- Sostenere l'innovazione di processo nella fase di trasformazione finalizzata all'abbattimento dei costi di produzione;
- Privilegiare gli investimenti in impianti di trasformazione che adottano sistemi di tracciabilità e di etichettatura volontaria delle produzioni
- Sostenere le innovazioni di processo e di prodotto funzionali al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche.

Comparto uova

- Favorire gli investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- Incentivare le azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- Sostenere l'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi nella fase di trasformazione;
- Sostenere le innovazioni di processo e di prodotto funzionali al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche.

Settore ortofrutticolo – comparto frutta fresca

- Sostenere le riconversioni varietali in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- Favorire a livello di produzione di base le forme di difesa attiva e la corretta gestione della risorsa idrica;
- Sostenere gli investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici anche in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale delle singole attività e/o dell'abbattimento dei costi;
- Migliorare gli impianti a supporto dell'attività logistica;
- Razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare potenziare la fase di prerrefrigerazione;
- Sostenere investimenti in tecnologie innovative nella fase di conservazione del prodotto;
- Incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi;
- Sostenere la diffusione e l'utilizzo razionale dei mezzi meccanici.

Settore ortofrutticolo – comparto ortaggi freschi e patate

- Sostenere gli investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici anche in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale delle singole attività e/o una riduzione dei costi;
- Incentivare a livello di produzione di base la corretta gestione della risorsa idrica;
- Migliorare gli impianti a supporto dell'attività logistica;
- Razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto;
- Incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi;
- Sostenere la diffusione e l'utilizzo razionale dei mezzi meccanici.

Settore ortofrutticolo – comparto ortofrutta e patate trasformate

- Sostenere gli investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- Favorire la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici;
- Migliorare le strutture a supporto dell'attività logistica;
- Sostenere gli investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasformazione in particolare per ciò che riguarda il recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica;
- Incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi.

Settore vitivinicolo

- Sostenere l'aggregazione in particolare nella fase di commercializzazione;
- Favorire la razionalizzazione della fase di trasformazione e commercializzazione, anche attraverso l'accorpamento di realtà produttive;
- Sostenere gli investimenti in tecnologie innovative e l'innovazione di processo;
- Sostenere la razionalizzazione dell'uso di mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto, a ridurre l'impatto ambientale ed al corretto utilizzo della risorsa idrica;
- Sostenere l'acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale;
- Migliorare gli impianti a supporto dell'attività logistica;
- Incentivare il trattamento degli scarti di lavorazione in funzione di una corretta gestione ambientale e di un successivo utilizzo a scopi non alimentari;
- Potenziare la fase di commercializzazione in particolare per ciò che riguarda la conservazione e l'imbottigliamento;
- Favorire l'introduzione di prodotti innovativi.

Settore cerealicolo

- Sostenere le innovazioni di processo, attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità e della qualità del prodotto, alla riduzione dell'impatto ambientale;
- Sviluppare filiere di prodotto innovativo funzionale a nuovi impieghi anche non alimentari;
- Incentivare investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- Promuovere processi di aggregazione di filiera e di concentrazione dell'offerta;
- Favorire l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di stoccaggio e trasformazione.

Settore oleoproteaginoso

- Sostenere le innovazioni di processo e la razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi tecnici finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto e a ridurre l'impatto ambientale, nonché al corretto utilizzo della risorsa idrica sia nella fase di produzione che in quella di trasformazione;
- Promuovere processi di aggregazione di filiera e di concentrazione dell'offerta;
- Sviluppare la fase di trasformazione in funzione di prodotti derivati funzionali a successivi utilizzi non alimentari.

Settore sementiero

- Promuovere processi di aggregazione di filiera e di concentrazione dell'offerta;
- Favorire innovazione tecnologica consentendo l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- Incentivare investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione-conservazione del prodotto;
- Sostenere le innovazioni di processo anche attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi tecnici, finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto, a ridurre l'impatto ambientale e al corretto utilizzo della risorsa idrica.

Settore foraggere

- Incentivare gli investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggere;
- Incentivare gli investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Settore forestazione produttiva e colture energetiche

- Sostenere investimenti finalizzati ad aumentare il valore economico delle foreste;
- Sostenere interventi per il miglioramento e aumento dell'assortimento legnoso;
- Sostenere la meccanizzazione delle operazioni forestali;
- Aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico.

METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al **paragrafo 15** “Criteri di priorità” del Programma Operativo “Progetti di filiera”.

a.1) Tipologia dell'intervento

Questo criterio premia la rispondenza del progetto di filiera nel suo complesso alle tipologie preferenziali di intervento individuate per ciascun settore/comparto dal P.S.R. e riportate nell'allegato D) al Programma Operativo “Progetti di filiera”.

Il punteggio è attribuibile a progetti di filiera in cui la quota di spesa ammissibile relativa ad interventi/operazioni riconducibili a una o due tipologie preferenziale sia superiore all'80% della spesa ammissibile totale del progetto di filiera.

E' necessario specificare la/e tipologia/e preferenziale/i cui il progetto è riconducibile. Al fine di permettere la verifica dell'effettiva rispondenza dell'operazione/intervento alla tipologia/e preferenziale/i individuata/e ed il successivo calcolo della percentuale, occorre predisporre una tabella riassuntiva dei singoli interventi/operazioni secondo il seguente schema:

Intervento/operazione (individuare la Misura/Azione con riferimento alla singola domanda d'aiuto)	Spesa prevista	Tipologia preferenziale

Nel caso di interventi in cui è possibile l'attribuzione di singole voci del piano di spesa a differenti tipologie preferenziali (Misura 121 e 123 - Azione 1) è necessario un ulteriore schema di riepilogo - con riferimento a ciascuna domanda d'aiuto – che evidenzia tale disaggregazione.

Si sottolinea che per ciascun intervento elencato deve esserci correlazione fra gli eventuali fabbisogni di intervento e ristrutturazione indicati nelle singole domande d'aiuto e la tipologia preferenziale individuata.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell'esito istruttorio relativo alla quantificazione della spesa ammessa dell'intervento considerato e del progetto di filiera nel suo complesso.

a.2) Priorità territoriale

Questo parametro premia l'ubicazione degli interventi afferenti le Misure 121 e 123 - Azione 1 rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nelle rispettive schede di Misura del P.S.R.

Per la filiera forestale/legno ai fini dell'attribuzione del criterio si fa riferimento alla zonizzazione preferenziale prevista per le Misure 122 e 123 - Azione 2 quale indicata nelle rispettive schede di Misura del P.S.R. e successivamente esplicitata nei successivi documenti attuativi.

Per l'individuazione dell'area su cui insiste l'investimento occorre fare riferimento a quanto disposto nei singoli Programmi Operativi di Misura, quali richiamati nell'allegato C) al Programma Operativo "Progetti di filiera".

Al fine di permettere la verifica dell'effettiva ubicazione dell'intervento, quale risulta dai dati contenuti nelle singole domande d'aiuto ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre una tabella riassuntiva dei singoli interventi secondo il seguente schema:

Intervento/operazione (individuare la Misura/Azione con riferimento alla singola domanda d'aiuto)	Spesa prevista	Area Preferenziale (alta/media/bassa priorità – per il settore forestale/legno aree collinari e montane)

Gli interventi ubicati in aree non individuate come prioritarie per un settore/comparto non concorrono all'attribuzione del punteggio e pertanto non devono essere inseriti nella tabella di riepilogo.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell'esito istruttorio relativo alla quantificazione della spesa ammessa dell'intervento considerato e del progetto di filiera nel suo complesso.

a.3) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo criterio prende a riferimento il rapporto fra il numero di imprese agricole "beneficarie dirette" della Misura 121 con conduttore in possesso dei requisiti che costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla Misura stessa - quali esplicitati nel

Programma Operativo “Progetti di filiera” - rispetto al numero totale di imprese agricole “beneficiarie dirette” della Misura stessa.

La dimostrazione del possesso di detti requisiti è in funzione dei dati riportati negli appositi quadri presenti nelle singole domande d’aiuto.

Al fine di facilitare la verifica di tali dati ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre un elenco riepilogativo delle imprese agricole “beneficiarie dirette” il cui conduttore soddisfi i suddetti requisiti.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell’esito istruttorio relativo al numero delle imprese risultate ammissibili.

b.1) Tipologia dell’accordo

Questo criterio prende a riferimento specifici elementi contenuti nell’accordo ed individuati come particolarmente qualificanti.

A titolo esemplificativo e con riferimento allo schema d’accordo di cui all’Allegato A), di seguito si riportano le singole condizioni valutabili e l’indicazione degli articoli in cui possono essere inserite:

- efficacia delle clausole di acquisto/cessione della materia prima contenute nell’accordo di filiera superiore al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera: articolo nel quale è disciplinata la durata dell’accordo;
- accordo supportato da vincoli statutari e regolamentari in termini di conferimento della materia prima: articolo dedicato **al conferimento** della materia prima;
- concrete garanzie a favore dei produttori di base rilasciate dai soggetti sottoscrittori dell’accordo, ivi compreso il promotore/capofila (sono valutate solo le garanzie finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione di operazioni/interventi): articolo dedicato alle garanzie accessorie;
- esplicito riferimento ad altre intese/accordi di filiera o accordi attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: articolo dedicato all’oggetto dell’accordo;
- accordi sottoscritti, limitatamente alle clausole relative **all’acquisto/cessione** della materia prima, dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola a garanzia del rispetto delle clausole medesime: specifica sottoscrizione.

Si specifica che per “Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola” si fa riferimento alle Organizzazioni individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 344 dell’8 agosto 1998, attuativa dell’articolo 14 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

b.2) Vantaggio per le imprese agricole aderenti all'accordo

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici del progetto di filiera sui produttori agricoli di base che sottoscrivono l'accordo.

A titolo esemplificativo e con riferimento allo schema d'accordo di cui all'Allegato A) ed allo schema di progetto di cui all'allegato B), di seguito si riportano le singole condizioni valutabili e l'indicazione delle modalità di dimostrazione:

- incremento del prezzo della materia prima determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: articolo dedicato al conferimento della materia prima **o in alternativa** all'acquisto della materia prima medesima;
- servizi aggiuntivi prestati a favore dei produttori agricoli: articolo dedicato al conferimento della materia prima **o in alternativa** all'acquisto della materia prima medesima;
- realizzazione di un prodotto finito direttamente fruibile dal consumatore finale: progetto (paragrafo 2 "Contenuti specifici" punto 3 "Materie prime e prodotti finiti interessati").

Il punteggio attribuibile in funzione del "peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti alla Misura 121 rispetto all'importo di spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera superiore alla soglia di ammissibilità" sarà calcolato in relazione alla complessiva spesa ammessa con riferimento alla Misura 121 rapportata alla complessiva spesa ammessa del progetto di filiera nel suo complesso.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell'esito istruttorio relativo alla quantificazione della spesa ammessa dell'intervento considerato e del progetto di filiera nel suo complesso.

b.3) Numero di aziende agricole coinvolte quali "beneficiari diretti" di una o più Azioni/Misure

Il criterio è applicato in caso di partecipazione di un numero di imprese agricole di produzione superiore a quello previsto quale soglia di ammissibilità per ciascun settore/comparto/raggruppamento. Per il calcolo del punteggio si prende a riferimento il numero di imprese agricole di produzione che hanno presentato domanda di aiuto e che hanno sottoscritto l'accordo in qualità di "beneficiario diretto".

Qualora il numero minimo di imprese agricole partecipanti quali "beneficiari diretti" sia soddisfatto dal numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, il criterio fa riferimento al maggior numero di ULU coinvolte.

Per il calcolo del punteggio si prende a riferimento il numero di imprese ed il numero di ULU risultanti a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle singole domande d'aiuto.

b.4) Numero di aziende agricole coinvolte quali beneficiari indiretti

Per il calcolo del punteggio si fa riferimento al numero di imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo in qualità di "beneficiario indiretto".

b.5) Volume di prodotto agricolo di base cui il progetto è dedicato

Per il calcolo del punteggio è presa a riferimento il quantitativo complessivo di materia prima quale individuato nell'accordo.

Si sottolinea che deve esserci corrispondenza fra il suddetto dato ed i contenuti del progetto di filiera.

b.6) Progetti che prevedono la fase di distribuzione anche attraverso la partecipazione di beneficiario/i indiretto/i

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'accordo deve essere sottoscritto anche da soggetto/ soggetti che opera/operano nella fase di distribuzione del prodotto finito.

E' inoltre necessario che l'accordo preveda specifiche clausole relative alla regolazione del passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione che indichino anche i quantitativi di cui è garantita la distribuzione con riferimento ai quantitativi di prodotto finito indicati nell'accordo stesso.

b.7) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali siglati dal soggetto promotore/capofila con le parti sociali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori collegato alla realizzazione del progetto presentato.

La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

b.8) Produzioni biologiche

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei medesimi prodotti finiti certificati biologici cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio (indipendentemente dalla metodologia utilizzata) sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 "Contenuti specifici" punto 3 "Materie prime e prodotti finiti interessati") con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all'accordo.

Si specifica che nel caso di cessione/conferimento di prodotti finiti fra differenti imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all'accordo deve essere preso a riferimento

solo il quantitativo detenuto dall'impresa che rappresenta l'anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti certificati biologici deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, cui deve essere allegata l'attestazione/le attestazioni in merito rilasciata/rilasciate dall'Organismo di Certificazione a cui sono demandati i controlli.

b.9) Produzioni di qualità

Sono valutate:

1. le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (esclusa la tutela transitoria);
2. le produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99, Titolo IV – così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 , capo IV;

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei medesimi prodotti finiti di qualità cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 “Contenuti specifici” punto 3 “Materie prime e prodotti finiti interessati”) con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all'accordo.

Si specifica che nel caso di cessione/conferimento di prodotti finiti fra differenti imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all'accordo deve essere preso a riferimento solo il quantitativo detenuto dall'impresa che rappresenta l'anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti di qualità deve avvenire:

- 1) per le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, cui deve essere allegata l'attestazione/le attestazioni in merito rilasciata/rilasciate dall'Organismo di Certificazione a cui sono demandati i controlli;
- 2) per le produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99 - Titolo IV, così come modificato dal Reg. (CE) 479/2008 - Capo IV, producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie e per imprese produttrici. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'Amministrazione regionale procederà alla verifica di quanto dichiarato attraverso i dati AGEA relativi alle denunce di produzione.

b.10) Produzioni di qualità NO OGM

Il criterio è attribuito in presenza di progetti di filiera riferiti esclusivamente a produzioni NO OGM e nel caso in cui la filiera includa specie per cui sussistono eventi OGM autorizzati alla coltivazione e/o commercializzazione.

La dimostrazione deve avvenire producendo certificazione rilasciata da Organismi accreditati al rilascio dell'attestato di conformità del sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare (UNI EN ISO 22005/2008 relativo alla rintracciabilità nell'ambito dell'intera filiera) in cui sia evidenziata tale condizione. La certificazione deve essere rilasciata all'impresa che rappresenta l'anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo.

Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finito/i incluso/i nel progetto di filiera e rilasciate in data anteriore alla presentazione della "domanda carpetta".

b.11) Utilizzo della Misura 124

Il criterio premia la componente innovativa del progetto di filiera con riferimento all'utilizzo della Misura 124. Il punteggio è parametrato in funzione della valutazione del progetto afferente la Misura e basato sui criteri di priorità espressamente fissati nello specifico Programma Operativo.

La valutazione si basa sui contenuti del progetto a valere sulla Misura 124 anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto di filiera.

b.12) Utilizzo della Misura 133

Il criterio premia la componente informativo-promozionale del progetto di filiera con riferimento all'utilizzo della Misura 133. Il punteggio è parametrato in funzione della valutazione del progetto afferente la Misura e basato sui criteri di priorità espressamente fissati nello specifico Programma Operativo.

La valutazione si basa sui contenuti del progetto a valere sulla Misura 133 anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto di filiera.

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni e l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori - soci o a contratto e conseguente incremento della quantità di prodotto commercializzato - funzionali al progetto di filiera, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

La dimostrazione deve avvenire attraverso specifica documentazione attestante tale condizione già formalizzata all'atto di presentazione della domanda (es. atto costitutivo, atto di fusione, atto di acquisizione di ramo d'azienda, atto di sottoscrizione di quote societarie, etc.) e breve nota descrittiva riguardante il processo aggregativo documentato.

Sono considerate soltanto le operazioni di aggregazione e ampliamento formalizzate successivamente all'approvazione del P.S.R..

c.2) Numero di aziende di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo di filiera

Per il calcolo del punteggio si fa riferimento al numero di imprese di trasformazione/commercializzazione che sottoscrivono l'accordo sia in qualità di "beneficiario diretto" che in qualità di "beneficiario indiretto".

c.3) Certificazioni

Sono valutabili solo le certificazioni possedute dal soggetto promotore/capofila e rilasciate in data anteriore alla presentazione della "domanda carpetta".

I punteggi relativi alle certificazioni UNI EN ISO 22005/2008 (relativo alla rintracciabilità nell'ambito dell'intera filiera), BRC (Global Standard-Food), IFS (International Food Standard) e al sistema "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 sono attribuiti solo nel caso in cui dette certificazioni siano riferite al prodotto/prodotti finito/finiti incluso/inclusi nel "progetto di filiera".

Il punteggio relativo alla certificazione UNI EN ISO 22005/2008 (relativo alla rintracciabilità nell'ambito dell'intera filiera) è attribuito solo nel caso in cui detta certificazione sia riferita al prodotto/i finiti inclusi nel progetto di filiera e non sia già stata oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al **punto b.10)**.

La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

c.4) Prodotto finito esportato

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei prodotti finiti oggetto di esportazione (mercato interno e mercato extra comunitario) cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 "Contenuti specifici" punto 3 "Materie prime e prodotti finiti interessati") con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute e le produzioni esportate nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalla/e impresa/e di commercializzazione che rappresenta/rappresentano la parte finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti esportati deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto esportato, suddivisi per tipologie e per imprese esportatrici, supportata da idonea documentazione delle imprese medesime (es.: bilancio, fatture di vendita, etc.).

c.5) Sostegno alla competitività in aree svantaggiate

Questo parametro premia i progetti di filiera che includono prevalentemente interventi/operazioni riferiti ad aree montane svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. Il criterio è applicabile esclusivamente a settori/comparti particolarmente significativi per detti territori quali: settore ortofrutticolo – comparto frutta fresca, settore vitivinicolo, comparto carne suina, comparto carne bovina, comparto carne avicola, settore lattiero-caseario (latte bovino) - comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta.

Al fine di permettere la verifica dell'effettiva ubicazione dell'operazione/intervento, quale risulta dai dati contenuti nelle singole domande d'aiuto ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre una tabella riassuntiva dei singoli interventi secondo il seguente schema:

Intervento/operazione (individuare la Misura/Azione con riferimento alla singola domanda d'aiuto)	Spesa prevista

Con riferimento ai sopraelencati comparti e nell'ambito del singolo progetto di filiera le operazioni/interventi non ubicati in aree montane svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE non concorrono all'attribuzione del punteggio e pertanto non devono essere inseriti nella tabella di riepilogo.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell'esito istruttorio relativo alla quantificazione della spesa ammessa dell'intervento considerato e del progetto di filiera nel suo complesso.

RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI

Le Amministrazioni provinciali - con riferimento alle Misure per le quali sono preposte all'attività istruttoria e di ammissibilità delle singole istanze a valere sulle Misure 111 – Azione 1, 114, 121, 122 e 132 nell'ambito dell'approccio di filiera – individuano con appositi atti il Responsabile di ciascun procedimento.

Per quanto concerne le Misure/Azioni di competenza regionale, i Responsabili del procedimento per l'attività istruttoria e di ammissibilità delle singole istanze a valere sulle Misure 123 – Azione 1 e Azione 2, 124 e 133 nell'ambito dell'approccio di filiera sono i seguenti:

Misura 123 – Azione 1	Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
Misura 123 – Azione 2	Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
Misura 124	Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare
Misura 133	Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/686

data 18/05/2009

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'